



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.10.2011
COM(2011) 628 definitivo

2011/0288 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune

{SEC(2011) 1153}
{SEC(2011) 1154}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta della Commissione relativa al Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 (proposta di quadro finanziario pluriennale)¹ delinea il quadro di bilancio e i principali orientamenti per la politica agricola comune (PAC). Sulla base di tale proposta la Commissione presenta un pacchetto di regolamenti recanti il quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020, insieme ad una valutazione di impatto degli scenari alternativi per l'evoluzione di tale politica.

Le presenti proposte di riforma si basano sulla comunicazione "La PAC verso il 2020"² nella quale si illustravano le grandi opzioni strategiche suscettibili di dare una risposta alle sfide future per l'agricoltura e le zone rurali e conseguire gli obiettivi precipi della PAC, ossia: 1) una produzione alimentare sostenibile, 2) una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima e 3) uno sviluppo equilibrato del territorio. Gli orientamenti di riforma contenuti nella comunicazione godono oggi di un ampio sostegno, scaturito sia dal dibattito interistituzionale³ che dalla consultazione delle parti interessate realizzata nell'ambito della valutazione d'impatto.

Un tratto comune scaturito durante questo processo è la necessità di promuovere l'efficienza delle risorse per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'agricoltura e delle zone rurali dell'UE in linea con la strategia Europa 2020, mantenendo la struttura della PAC ancorata a due pilastri che fanno uso di strumenti complementari per perseguire gli stessi obiettivi. Il primo pilastro comprende i pagamenti diretti e le misure di mercato, che offrono un sostegno annuo di base al reddito degli agricoltori dell'UE e un sostegno in caso di particolari turbative del mercato, mentre il secondo pilastro comprende lo sviluppo rurale, nell'ambito del quale gli Stati membri possono elaborare e cofinanziare programmi pluriennali all'interno di un quadro comune⁴.

Attraverso le varie riforme realizzate, la PAC è riuscita a orientare maggiormente l'attività agricola al mercato sostenendo nel contempo il reddito dei produttori, a conglobare maggiormente gli aspetti ambientali e a rafforzare il sostegno allo sviluppo rurale in quanto politica integrata a favore dello sviluppo delle zone rurali in tutta l'Unione. Tuttavia, dal medesimo processo di riforma sono scaturite, da un lato, l'esigenza di una migliore ripartizione del sostegno tra gli Stati membri e al loro interno e, dall'altro, la richiesta di misure più mirate per far fronte alle sfide ambientali e a un'accresciuta volatilità del mercato.

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Un bilancio per la strategia Europa 2020*, COM(2011) 500 definitivo del 29.6.2011.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *"La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio"*, COM(2010) 672 definitivo del 18.11.2010.

³ Cfr. in particolare la risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011, 2011/2015(INI), e le conclusioni della presidenza del 18 marzo 2011.

⁴ L'attuale quadro legislativo comprende i regolamenti del Consiglio (CE) n. 73/2009 (pagamenti diretti), (CE) n. 1234/2007 (strumenti di mercato), (CE) n. 1698/2005 (sviluppo rurale) e (CE) n. 1290/2005 (finanziamento).

In passato le riforme, che rispondevano principalmente a spinte endogene, dagli enormi accumuli di eccedenze alle emergenze in fatto di sicurezza alimentare, sono state adottate nell'interesse dell'UE sia sul fronte interno che internazionale. Oggi, invece, la maggior parte delle problematiche è dettata da fattori esterni all'agricoltura e richiede quindi una risposta politica più ampia.

Secondo le previsioni, la pressione sui redditi agricoli proseguirà: gli agricoltori affrontano infatti rischi maggiori, la produttività rallenta e il margine si riduce a causa dell'aumento dei prezzi dei mezzi di produzione. Il sostegno al reddito deve quindi essere mantenuto e occorre rafforzare gli strumenti che permettono una migliore gestione dei rischi e una reazione più adeguata in situazioni di emergenza. Un'agricoltura forte è vitale anche per l'intero comparto agroindustriale dell'Unione e per la sicurezza alimentare globale.

Nel contempo, è necessario che l'agricoltura e le zone rurali si adoperino con impegno ancora maggiore per conseguire le mete ambiziose a livello di clima, energia e strategia per la biodiversità, contemplate dall'agenda Europa 2020. La gestione del territorio è affidata principalmente agli agricoltori e ai silvicoltori: per questo sarà necessario concedere loro un sostegno per incitarli ad adottare e a conservare sistemi e pratiche di coltivazione particolarmente indicati per conseguire obiettivi ambientali e climatici, che costituiscono un tipo di servizio pubblico di cui i prezzi di mercato non tengono affatto conto. Sarà anche fondamentale sfruttare al meglio il variegato potenziale delle zone rurali, così da contribuire ad una crescita inclusiva e a una maggiore coesione.

La PAC del futuro non si limiterà quindi ad essere una politica che provvede per una parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Proprio in questo consiste il valore aggiunto unionale di una politica veramente comune, che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come i cambiamenti climatici e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri, pur con la necessaria flessibilità di attuazione per tener conto delle esigenze locali.

Nella proposta di quadro finanziario pluriennale si prevede di conservare l'attuale struttura a due pilastri della PAC, con una dotazione finanziaria per ciascun pilastro invariata, in termini nominali, ai livelli del 2013 e fermamente orientata al conseguimento di risultati nell'ambito delle principali priorità perseguite dall'Unione. I pagamenti diretti saranno destinati a promuovere la sostenibilità della produzione, mediante l'allocazione del 30% della dotazione finanziaria a misure obbligatorie a favore del clima e dell'ambiente. È prevista una convergenza progressiva dei livelli dei pagamenti e una limitazione progressiva dei pagamenti concessi ai grandi beneficiari. Lo sviluppo rurale dovrebbe essere inserito in un quadro strategico comune insieme agli altri fondi dell'UE a gestione concorrente, nell'ambito di un approccio maggiormente orientato ai risultati e subordinato al rispetto di condizioni stabilite *ex ante* e rese più chiare. Infine, per quanto riguarda le misure di mercato, il finanziamento della PAC dovrà essere rafforzato attraverso due strumenti al di fuori del quadro finanziario pluriennale: 1) una riserva di emergenza per far fronte alle situazioni di crisi e 2) l'ampliamento della portata del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Su questa base, i seguenti regolamenti recano gli elementi fondanti del quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020:

- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (regolamento "pagamenti diretti");
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento "OCM unica");
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (regolamento "sviluppo rurale");
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (regolamento orizzontale);
- proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013;
- proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori.

Il regolamento sullo sviluppo rurale si basa sulla proposta presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, recante norme comuni per tutti i fondi che operano all'interno di un quadro strategico comune⁵. Seguirà un regolamento sul programma a favore degli indigenti, il cui finanziamento rientra ora in un'altra rubrica del QFP.

Sono inoltre in preparazione nuove norme sulla pubblicazione di informazioni sui beneficiari, tenendo conto delle obiezioni sollevate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, per cercare il modo più consono di conciliare il diritto dei beneficiari alla protezione dei dati personali col principio della trasparenza.

⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, COM(2011) 615 del 6.10.2011.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Sulla scorta della valutazione dell'attuale quadro politico e dell'analisi delle sfide e delle esigenze future, la valutazione di impatto esamina e mette a confronto l'impatto di tre scenari alternativi. Questo è il frutto di un lungo processo iniziato nell'aprile del 2010 e guidato da un gruppo interservizi che ha condotto un'approfondita analisi quantitativa e qualitativa, comprensiva di uno scenario di riferimento sotto forma di proiezioni a medio termine relative ai mercati agricoli e al reddito fino al 2020 e recante una modellazione dell'impatto dei diversi scenari sull'economia del settore.

I tre scenari sviluppati nella valutazione d'impatto sono: 1) uno scenario di aggiustamento che mantiene invariato l'attuale quadro politico affrontandone le lacune più evidenti, come la ripartizione degli aiuti diretti; 2) uno scenario di integrazione, che comporta importanti cambiamenti strategici sotto forma di un rafforzamento dei pagamenti diretti, resi più mirati e più "verdi", di un maggiore orientamento strategico della politica di sviluppo rurale, più strettamente coordinata con le altre politiche dell'UE, e sotto forma di un ampliamento della base giuridica che permette di estendere la portata della cooperazione tra i produttori; 3) uno scenario di riorientamento, nel quale la politica viene focalizzata esclusivamente sull'ambiente e che prevede la progressiva eliminazione dei pagamenti diretti. Quest'ultimo scenario poggia sull'ipotesi che la capacità produttiva può essere mantenuta senza bisogno di sostegno e che le esigenze socioeconomiche delle zone rurali possono essere soddisfatte attraverso altre politiche.

Nel contesto della crisi economica e della pressione cui sono sottoposte le finanze pubbliche – problemi a cui l'Unione ha dato una risposta con la strategia Europa 2020 e la proposta di quadro finanziario pluriennale – i tre scenari sopra descritti si differenziano per il peso che attribuiscono a ciascuno dei tre obiettivi strategici della futura PAC, la quale mira ad un'agricoltura più competitiva e sostenibile condotta in zone rurali vivaci. Per un maggiore coordinamento con la strategia Europa 2020, soprattutto in termini di efficienza delle risorse, sarà sempre più importante migliorare la produttività dell'agricoltura attraverso la ricerca, il trasferimento di conoscenze e la promozione della cooperazione e dell'innovazione (anche attraverso un partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura). Anche se la politica agricola dell'Unione è uscita ormai da un contesto distorsivo degli scambi, ci si aspetta che il settore subirà pressioni supplementari connesse a un'ulteriore liberalizzazione, in particolare nell'ambito dell'agenda di Doha o degli accordi di libero scambio con i paesi del Mercosur.

I tre scenari sopra descritti sono stati elaborati tenendo conto delle preferenze scaturite dalla consultazione condotta nell'ambito della valutazione d'impatto. Le parti interessate erano state invitate a trasmettere contributi tra il 23 novembre 2010 e il 25 gennaio 2011 e quindi è stato organizzato un comitato consultivo il 12 gennaio 2011. Passiamo a riepilogare i punti principali emersi⁶:

- si constata un ampio consenso tra le parti interessate sulla necessità di una PAC forte, basata su una struttura a due pilastri per affrontare le sfide della sicurezza alimentare, di una gestione sostenibile delle risorse naturali e dello sviluppo territoriale;

⁶ V. allegato 9 della valutazione di impatto per una sintesi dei 517 contributi pervenuti.

- la maggior parte dei partecipanti sostiene che la PAC debba contribuire a stabilizzare i mercati e i prezzi;
- le opinioni delle parti interessate divergono sull'orientamento del sostegno (in particolare sulla redistribuzione degli aiuti diretti e sul livellamento dei pagamenti);
- c'è accordo sul ruolo decisivo di entrambi i pilastri nel rafforzare l'azione per il clima e migliorare le prestazioni ambientali a vantaggio dell'intera società dell'Unione. Mentre molti agricoltori ritengono che questo già avvenga oggi, il pubblico più ampio è del parere che i pagamenti del primo pilastro possano essere usati con maggiore efficacia;
- gli autori delle risposte desiderano che lo sviluppo e la crescita futuri coinvolgano tutte le zone dell'Unione, comprese le zone svantaggiate;
- molte risposte sottolineano l'interconnessione della PAC con altre politiche come l'ambiente, la salute, la politica commerciale e lo sviluppo;
- i possibili modi indicati per allineare la PAC alla strategia Europa 2020 sono l'innovazione, lo sviluppo di imprese competitive e la prestazione di servizi pubblici ai cittadini dell'Unione.

La valutazione d'impatto ha quindi messo a confronto i tre scenari alternativi.

Lo scenario di riorientamento permetterebbe di accelerare l'adeguamento strutturale del settore agricolo trasferendo la produzione verso le zone più efficienti sotto il profilo dei costi e verso i settori più redditizi. Aumentando notevolmente i finanziamenti a favore dell'ambiente, aumenterebbero però anche i rischi per il settore data la limitatezza del margine di intervento sul mercato. Inoltre i costi sociali e ambientali sarebbero ingenti, perché le zone meno competitive subirebbero, oltre a notevoli perdite di reddito, anche gli effetti del degrado ambientale perché verrebbe a mancare l'effetto leva dei pagamenti diretti abbinati ai requisiti di condizionalità.

All'altro estremo, lo scenario di aggiustamento permetterebbe più degli altri di proseguire la politica attuale con miglioramenti limitati, ma concreti, sia sul piano della competitività dell'agricoltura che delle prestazioni ambientali. Restano tuttavia seri dubbi sull'idoneità di questo scenario ad affrontare le future sfide decisive del clima e dell'ambiente, che sono anche alla base della sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura.

Lo scenario d'integrazione apre nuove possibilità per pagamenti diretti più mirati e più verdi. L'analisi dimostra che l'inverdimento è possibile a costi ragionevoli per gli agricoltori, anche se non è possibile evitare un minimo di oneri amministrativi. Analogamente è possibile dare nuovo slancio allo sviluppo rurale, a condizione che le regioni e gli Stati membri usino efficacemente le nuove possibilità e che il quadro strategico comune con gli altri fondi dell'UE non elimini le sinergie col primo pilastro e non indebolisca i punti forti che caratterizzano lo sviluppo rurale. Se si raggiunge il giusto equilibrio, questo sarebbe lo scenario più idoneo per raggiungere la sostenibilità dell'agricoltura e delle zone rurali a lungo termine.

Su questa base la valutazione d'impatto conclude che lo scenario d'integrazione è il più equilibrato e permette di allineare progressivamente la PAC agli obiettivi strategici dell'UE; tale equilibrio si raggiunge anche con l'attuazione dei vari elementi contenuti nelle proposte

legislative. Sarà essenziale anche sviluppare un quadro di valutazione per misurare le prestazioni della PAC, fissando un insieme comune di indicatori legati agli obiettivi.

Anche la semplificazione è stata un elemento fondamentale che ha ispirato l'intero processo: occorre rafforzarla in vari modi, ad esempio razionalizzando la condizionalità e gli strumenti di mercato oppure rielaborando il regime per i piccoli agricoltori. Inoltre, l'inverdimento dei pagamenti diretti va concepito in modo da minimizzare gli oneri amministrativi, come i costi dei controlli.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Si propone di mantenere l'attuale struttura della PAC a due pilastri con misure obbligatorie annuali di applicazione generale per il primo pilastro, integrate da misure facoltative più rispondenti alle specificità nazionali e regionali nell'ambito di una programmazione pluriennale del secondo pilastro. La nuova architettura dei pagamenti diretti mira tuttavia a sfruttare meglio le sinergie con il secondo pilastro, il quale a sua volta viene fatto rientrare in un quadro strategico comune ai fini di un maggiore coordinamento con gli altri fondi dell'UE a gestione concorrente.

Su questa base, è mantenuta anche la struttura attuale imperniata su quattro strumenti giuridici di base, ma con un'estensione della portata del regolamento finanziario in modo da raggruppare le disposizioni comuni nel cosiddetto nuovo regolamento orizzontale.

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà. La PAC è veramente una politica comune: è un settore a competenza condivisa tra l'Unione e gli Stati membri che viene gestito a livello unionale allo scopo di mantenere in vita un'agricoltura sostenibile e differenziata in tutto il territorio dell'Unione, affrontando aspetti importanti di portata transfrontaliera, come i cambiamenti climatici, e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri. Data l'importanza delle sfide future in termini di sicurezza alimentare, ambiente ed equilibrio del territorio, la PAC rimane una politica di importanza strategica in grado di dare la risposta più efficace alle sfide politiche e di garantire l'uso più efficiente delle risorse di bilancio. Si propone inoltre di mantenere l'attuale struttura degli strumenti ripartita tra due pilastri, che offre una maggiore flessibilità agli Stati membri per ritagliarsi le soluzioni meglio rispondenti alle specificità locali e per cofinanziare il secondo pilastro. Il nuovo partenariato europeo per l'innovazione e lo strumentario per la gestione dei rischi rientrano anch'essi nel secondo pilastro. Nello stesso tempo la politica sarà maggiormente allineata alla strategia Europa 2020 (insieme ad un quadro comune con gli altri fondi dell'Unione) e subirà una serie di miglioramenti e di semplificazioni. Infine, l'analisi della valutazione d'impatto dimostra chiaramente quali sarebbero i costi dell'inazione, in termini di ripercussioni economiche, ambientali e sociali negative.

Oltre alle disposizioni finanziarie, il regolamento orizzontale riunisce al suo interno norme che pertengono a tutti gli strumenti, come disposizioni sulla condizionalità, sui controlli e sulle sanzioni. Ora il regolamento disciplina quindi il finanziamento, il sistema di consulenza aziendale, i sistemi di gestione e di controllo, la condizionalità e la liquidazione dei conti.

Lo scopo è adattare le norme in materia di finanziamento in base all'esperienza maturata sino ad oggi, nonché semplificare e rafforzare la condizionalità e consolidare il sistema di consulenza aziendale.

Per quanto riguarda in particolare la condizionalità, le disposizioni in vigore sono state rivedute nell'ottica della semplificazione, del rafforzamento delle misure di lotta ai cambiamenti climatici nell'ambito delle buone condizioni agricole e ambientali (BCAA) e allo scopo di garantire la coerenza con le disposizioni in materia di inverdimento e più in generale con le misure ambientali offerte dallo sviluppo rurale.

Infine, il regolamento getta le basi di un quadro comune di monitoraggio e di valutazione destinato a misurare le prestazioni della PAC nel prossimo periodo.

Il regolamento comprende vari fattori di semplificazione: innanzitutto raggruppa tutte le norme in materia di condizionalità in un unico atto legislativo, rendendole più leggibili.

Inoltre, prevede la riduzione del numero degli organismi pagatori e rafforza il ruolo dell'organismo di coordinamento. In questo modo il sistema sarà più trasparente e meno oneroso sia per le amministrazioni nazionali che per i servizi della Commissione. Ci sarà bisogno di un numero minore di riconoscimenti e di dichiarazioni di affidabilità a livello degli Stati membri e, a livello della Commissione, sarà possibile ridurre il numero di audit.

Si procederà per quanto possibile ad un allineamento dei due pilastri della PAC sotto il profilo della gestione e dei controlli, in modo da garantire la certezza del diritto e l'armonizzazione delle procedure. Il regolamento prevede inoltre di autorizzare la Commissione a ridurre il numero di controlli in loco negli Stati membri in cui i sistemi di controllo funzionano correttamente e i tassi di errore sono contenuti. Questo permetterà di ridurre gli adempimenti amministrativi sia per gli agricoltori che per le amministrazioni nazionali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Secondo la proposta di QFP, una parte consistente del bilancio dell'Unione continua ad essere destinata all'agricoltura, che rappresenta una politica comune di importanza strategica. Per questo si propone che nel periodo 2014-2020 la PAC si concentri sulle sue attività precipe, attraverso l'allocazione di 317,2 miliardi di euro al primo pilastro e di 101,2 miliardi di euro al secondo pilastro (a prezzi correnti).

Il finanziamento del primo e del secondo pilastro è completato da un finanziamento supplementare di 17,1 miliardi di euro così composto: 5,1 miliardi per la ricerca e l'innovazione, 2,5 miliardi per la sicurezza alimentare e 2,8 miliardi per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, previsti in altre rubriche del QFP, più 3,9 miliardi accantonati in una nuova riserva per le crisi nel settore agricolo e fino a 2,8 miliardi nel Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, non facente parte del QFP, il che porta il bilancio totale della PAC a 435,6 miliardi di euro per il periodo 2014-2020.

Per quanto riguarda la ripartizione del sostegno tra gli Stati membri, si propone che per tutti gli Stati membri in cui i pagamenti diretti sono inferiori al 90% della media dell'UE sia ripianato un terzo di tale differenza. I massimali nazionali indicati nel regolamento sui pagamenti diretti sono calcolati su questa base.

La ripartizione del sostegno allo sviluppo rurale si basa su criteri oggettivi legati agli obiettivi strategici tenendo conto della ripartizione attuale. Le regioni meno sviluppate, come pure certe misure quali il trasferimento di conoscenze, le associazioni di produttori, la cooperazione e LEADER, continueranno come oggi a beneficiare di tassi di cofinanziamento più elevati.

Gli storni da un pilastro all'altro sono resi più flessibili (fino al 5% dei pagamenti diretti): dal primo al secondo pilastro per consentire agli Stati membri di rafforzare la politica di sviluppo rurale e dal secondo al primo pilastro per gli Stati membri il cui livello dei pagamenti diretti rimane inferiore al 90% della media dell'UE.

I dati particolareggiati sull'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC figurano nella scheda finanziaria che accompagna le proposte.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea⁷,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁸,

sentito il garante europeo della protezione dei dati⁹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio"¹⁰ espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune¹¹, quale modificato dal regolamento (UE) n. del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2010)...(*allineamento Lisbona*)]¹². Dell'esperienza maturata con l'attuazione di tale regolamento emerge che occorre adattare alcuni elementi del meccanismo di finanziamento e di monitoraggio. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1290/2005 e sostituirlo con un nuovo regolamento. Per quanto possibile è opportuno che la riforma armonizzi, razionalizzi e semplifichi le disposizioni.

⁷ GU C [...] del [...], pag.

⁸ GU C [...] del [...], pag.

⁹ GU C [...] del [...], pag.

¹⁰ COM(2010) 672 definitivo, del 18.11.2010.

¹¹ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

¹² GU L [...] del [...], pag. [...].

- (2) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in considerazione delle sue interconnessioni con gli altri strumenti della PAC e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, e possono dunque essere conseguiti meglio a livello unionale attraverso la garanzia di un finanziamento pluriennale concesso dall'Unione e focalizzandosi sulle sue priorità, l'Unione può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. In conformità al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.
- (3) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, il contenuto del sistema di consulenza aziendale, le misure da finanziare mediante il bilancio dell'Unione nell'ambito dell'intervento pubblico e il valore da attribuire alle operazioni relative all'intervento pubblico, le riduzioni e la sospensione dei rimborsi agli Stati membri, la compensazione tra le spese e le entrate nell'ambito dei Fondi, il recupero dei crediti, le sanzioni da applicare ai beneficiari in caso di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, le norme sulle cauzioni, le norme sul funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo, le misure escluse dal controllo delle operazioni, le sanzioni da applicare nell'ambito della condizionalità, le disposizioni sul mantenimento dei pascoli permanenti, le disposizioni sul fatto generatore e sul tasso di cambio che devono utilizzare gli Stati membri che non utilizzano l'euro e il contenuto del quadro comune di valutazione delle misure adottate nell'ambito della PAC. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (4) La politica agricola comune comporta una serie di misure, tra cui misure attinenti allo sviluppo rurale, di cui occorre garantire il finanziamento per contribuire al conseguimento degli obiettivi della PAC. Trattandosi di misure che, pur presentando alcune similitudini sono comunque diverse per molti aspetti, è opportuno assoggettare il loro finanziamento ad un unico insieme di disposizioni che autorizzi, se necessario, trattamenti differenziati. Il regolamento (CE) n. 1290/2005 ha istituito due Fondi agricoli europei: il Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito "FEAGA") e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito "FEASR"). È opportuno mantenere questi due Fondi.
- (5) È opportuno che il regolamento (UE) n. [FR]/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione¹³ e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applichino alle misure previste dal presente regolamento. In particolare, il regolamento [FR] stabilisce disposizioni connesse alla gestione concorrente con gli Stati membri, basata sui principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione, nonché

¹³ GUL [...] del [...], pag. [...].

disposizioni sul funzionamento degli organismi accreditati e i principi di bilancio: occorre rispettare tali disposizioni nel quadro del presente regolamento.

- (6) È necessario che le spese della PAC, comprese quelle per lo sviluppo rurale, siano finanziate dal bilancio dell'Unione attraverso entrambi i Fondi, o direttamente, o in gestione concorrente con gli Stati membri. Occorre precisare i tipi di misure che possono essere finanziate a titolo dei suddetti Fondi.
- (7) È opportuno prevedere disposizioni per il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri, per l'attuazione di procedure che permettano di ottenere le necessarie dichiarazioni di affidabilità e la certificazione dei sistemi di gestione e di controllo nonché la certificazione dei conti annuali ad opera di organismi indipendenti. Inoltre, per garantire la trasparenza dei controlli nazionali, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione, convalida e pagamento, per ridurre gli audit e gli adempimenti amministrativi a carico dei servizi della Commissione e degli Stati membri nei casi in cui sia richiesto il riconoscimento di ogni singolo organismo pagatore, è opportuno limitare il numero di autorità e organismi cui sono delegate tali competenze, tenendo conto dell'ordinamento costituzionale di ogni Stato membro.
- (8) È necessario che gli Stati membri che riconoscono più di un organismo pagatore designino un organismo di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere alla rapida comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori. Occorre affidare all'organismo di coordinamento anche il compito di garantire che siano adottate misure correttive e che la Commissione sia tenuta informata del seguito dato, oltre che il compito di garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni e delle norme comuni.
- (9) Solo gli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri offrono garanzie ragionevoli quanto all'effettiva realizzazione dei necessari controlli prima dell'erogazione degli aiuti dell'Unione ai beneficiari. Occorre quindi prevedere espressamente che possono essere rimborsate dal bilancio dell'Unione solo le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti.
- (10) Per permettere ai beneficiari di conoscere compiutamente il nesso esistente tra le pratiche agricole e la gestione delle aziende, da un lato, e le norme riguardanti l'ambiente, il cambiamento climatico, le buone condizioni agronomiche dei terreni, la sicurezza alimentare, la salute pubblica, la salute animale, la salute delle piante e il benessere degli animali, dall'altro, è necessario che gli Stati membri istituiscano un sistema di consulenza aziendale completo per orientare i beneficiari. Tale sistema di consulenza aziendale lascia assolutamente impregiudicato l'obbligo e le responsabilità dei beneficiari di rispettare tali norme. Gli Stati membri sono tenuti anche a garantire una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo.
- (11) Il sistema di consulenza aziendale dovrebbe comprendere come minimo gli obblighi e le norme che rientrano nel campo di applicazione della condizionalità. Tale sistema dovrebbe comprendere anche le condizioni da rispettare per l'ottenimento dei pagamenti diretti riguardanti le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente, nonché il mantenimento della superficie agricola, previste dal regolamento (UE) n. PD/xxx... del Parlamento europeo e del Consiglio, del xxx, recante norme sui

pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune ¹⁴. Infine, il sistema di consulenza aziendale dovrebbe contemplare determinati elementi connessi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità, alla protezione delle acque, alla notifica delle malattie degli animali e delle piante e all'innovazione, nonché allo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle piccole aziende agricole.

- (12) È opportuno che l'adesione dei beneficiari al sistema di consulenza aziendale sia facoltativa. L'adesione al sistema deve essere aperta a tutti i beneficiari, anche a quelli che non ricevono alcun sostegno nell'ambito della PAC, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di stabilire criteri di priorità. Data la natura del sistema, è opportuno che sia garantita la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio dell'attività di consulenza, tranne in caso di grave violazione del diritto unionale o nazionale. Per garantire l'efficacia del sistema è necessario che i consulenti siano in possesso di adeguate qualifiche e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.
- (13) Occorre che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti a titolo del FEAGA, sotto forma di rimborso in base alla contabilizzazione delle spese sostenute da tali organismi. Fino all'ottenimento dei rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, occorre che gli Stati membri mobilitino i fondi necessari in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti. È opportuno che le spese amministrative e per il personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari per l'attuazione della PAC siano a loro carico.
- (14) Il ricorso al sistema agrometeorologico e l'acquisizione e il perfezionamento di immagini satellitari ha lo scopo di offrire alla Commissione gli strumenti per gestire i mercati agricoli e facilitare il monitoraggio e il controllo delle spese agricole.
- (15) Nell'ambito del rispetto della disciplina di bilancio è necessario definire il massimale annuo per le spese finanziate dal FEAGA tenendo conto dei massimali fissati per tale Fondo nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE) n. xxx/xxx del Consiglio, del [...], che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020¹⁵ [QFP].
- (16) La disciplina di bilancio impone altresì che il massimale annuo delle spese finanziate dal FEAGA sia rispettato in ogni momento e in ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio. A tal fine è necessario che il massimale nazionale per i pagamenti diretti fissato per Stato membro dal regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] sia considerato un massimale finanziario per i pagamenti diretti dello Stato membro interessato e che i rimborsi di tali pagamenti non superino detto massimale. La disciplina di bilancio impone inoltre che tutti gli atti proposti dalla Commissione o adottati dal legislatore o dalla Commissione nel quadro della PAC e finanziati dal bilancio del FEAGA rispettino il massimale annuale delle spese finanziate dallo stesso Fondo.

¹⁴ GUL [...] del [...], pag. [...].

¹⁵ GUL [...] del [...], pag. [...].

- (17) Per garantire che gli importi da finanziare nell'ambito della PAC rispettino i suddetti massimali annui, è opportuno mantenere il meccanismo finanziario previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003¹⁶, il quale permette di adattare il livello del sostegno diretto. Nello stesso contesto occorre autorizzare la Commissione a fissare gli adattamenti necessari qualora essi non siano stati fissati dal Consiglio anteriormente al 30 giugno dell'anno civile al quale si applicano.
- (18) Le misure adottate per stabilire la partecipazione finanziaria del FEAGA e del FEASR, relative al calcolo dei massimali finanziari, non hanno alcuna incidenza sulle competenze dell'autorità di bilancio designata dal trattato. È quindi necessario che tali misure si basino sugli importi di riferimento fissati in conformità dell'Accordo interistituzionale del [...] tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria¹⁷ e del regolamento (CE) n. xxx/xxx [QFP].
- (19) La disciplina di bilancio implica inoltre l'esame costante della situazione finanziaria a medio termine. Per questo, all'atto della presentazione del progetto di bilancio di un dato anno, è necessario che la Commissione presenti le proprie previsioni e analisi al Parlamento europeo e al Consiglio e proponga, se del caso, misure appropriate al legislatore. È inoltre opportuno che la Commissione si avvalga pienamente e in qualsiasi momento delle sue competenze di gestione per garantire il rispetto del massimale annuo e proponga, se necessario, al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure al Consiglio, misure appropriate per risanare la situazione finanziaria. Se al termine di un esercizio finanziario le domande di rimborso presentate dagli Stati membri non permettono di rispettare il massimale annuo, è opportuno dare alla Commissione la possibilità di prendere provvedimenti per garantire, da un lato, la ripartizione provvisoria del bilancio disponibile tra gli Stati membri in proporzione alle domande di rimborso pendenti e, dall'altro, il rispetto del massimale fissato per tale anno. È opportuno che i pagamenti dell'anno considerato siano imputati all'esercizio finanziario successivo e che sia fissato definitivamente l'importo totale del finanziamento unionale per Stato membro, nonché una compensazione tra Stati membri in modo da poter rispettare l'importo fissato.
- (20) Al momento dell'esecuzione del bilancio, è opportuno che la Commissione ponga in essere un sistema mensile di allarme e di sorveglianza delle spese agricole, che le consenta di reagire il più rapidamente possibile in caso di rischio di superamento del massimale annuo, di adottare le misure appropriate nel quadro delle competenze di gestione che le incombono e, qualora tali misure risultino insufficienti, di proporre altre misure. È opportuno che la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione periodica che raffronti l'andamento delle spese sostenute con le stime delle spese fino alla data della relazione e valuti la prevedibile esecuzione per il resto dell'esercizio finanziario.

¹⁶ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

¹⁷ GU L [...] del [...], pag. [...].

- (21) È necessario che il tasso di cambio utilizzato dalla Commissione nell'elaborazione dei documenti finanziari rifletta le ultime informazioni disponibili, tenendo conto del periodo che intercorre tra l'elaborazione dei documenti e la loro trasmissione.
- (22) Il regolamento (UE) n. CR/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006¹⁸, prevede disposizioni applicabili al sostegno finanziario concesso dai Fondi ivi contemplati, compreso il FEASR. Tali disposizioni comprendono anche alcune norme sull'ammissibilità delle spese, sulla gestione finanziaria e sui sistemi di gestione e di controllo. Per quanto riguarda la gestione finanziaria del FEASR, ai fini della chiarezza del diritto e della coerenza tra i Fondi agricoli, è opportuno fare riferimento alle pertinenti disposizioni relative agli impegni di bilancio, ai termini di pagamento e al disimpegno di cui al regolamento (UE) n. CR/xxx.
- (23) Il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale forma oggetto di una partecipazione finanziaria del bilancio dell'Unione in base ad impegni per frazioni annue. È opportuno che gli Stati membri possano usare gli stanziamenti del bilancio dell'Unione non appena ha inizio l'attuazione dei loro programmi. Occorre quindi predisporre un sistema di prefinanziamento destinato a garantire un flusso regolare di fondi, che permetta l'adeguata esecuzione dei pagamenti ai beneficiari, e fissare i limiti di una tale misura.
- (24) Oltre al prefinanziamento è opportuno operare una distinzione tra i pagamenti effettuati dalla Commissione agli organismi pagatori riconosciuti. Occorre fissare i pagamenti intermedi, il pagamento del saldo e le modalità del loro versamento. La regola del disimpegno automatico dovrebbe contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi e alla sana gestione finanziaria.
- (25) È opportuno che l'aiuto dell'Unione sia versato per tempo ai beneficiari in modo da permettere loro di utilizzarlo efficacemente. La mancata osservanza, da parte degli Stati membri, dei termini di pagamento previsti dalla normativa dell'Unione rischia di creare gravi problemi ai beneficiari e di mettere a repentaglio il principio dell'annualità del bilancio unionale. Andrebbero quindi escluse dal finanziamento concesso dall'Unione le spese sostenute senza rispettare i termini di pagamento. Nel rispetto del principio di proporzionalità è opportuno che la Commissione possa fissare le disposizioni che permettono di derogare a questa regola generale. Questo principio, sancito dal regolamento (CE) n. 1290/2005, deve essere mantenuto ed essere applicato sia al FEAGA che al FEASR. Qualora effettuino pagamenti tardivi ai beneficiari, è necessario che gli Stati membri versino l'importo principale del pagamento maggiorato di interessi, a proprie spese, per compensare i beneficiari. Questa disposizione potrebbe incitare gli Stati membri a rispettare maggiormente i termini di pagamento e offrire ai beneficiari maggiori garanzie di essere pagati entro i termini o, quanto meno, di essere compensati in caso di pagamento tardivo.

¹⁸ GUL [...] del [...], pag. [...].

- (26) Il regolamento (CE) n. 1290/2005 prevede la possibilità di riduzioni e di sospensioni dei pagamenti mensili o intermedi per il FEAGA e il FEASR. Nonostante la portata piuttosto ampia di tali disposizioni è emerso che, nella prassi, vi si fa ricorso sostanzialmente per ridurre i pagamenti in caso di mancata osservanza dei termini di pagamento, dei massimali e di simili problemi contabili che si possono agevolmente riscontrare nelle dichiarazioni di spesa. Tali disposizioni prevedono anche l'applicazione di riduzioni e sospensioni in caso di lacune gravi e persistenti nei sistemi nazionali di controllo, ma le subordinano a condizioni sostanziali piuttosto restrittive e prevedono una procedura speciale in due tappe. L'autorità di bilancio ha ripetutamente chiesto alla Commissione di sospendere i pagamenti agli Stati membri inadempienti. In questo contesto è necessario chiarire il sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1290/2005 e fondere in un articolo unico le norme relative alle riduzioni e alle sospensioni applicabili sia al FEAGA che al FEASR. È opportuno che il sistema delle riduzioni per "problemi contabili" sia mantenuto con una formulazione più chiara che rispecchi le prassi amministrative in vigore. La possibilità di ridurre o sospendere i pagamenti in caso di lacune significative e persistenti nei sistemi di controllo nazionali deve essere estesa ai casi di negligenza nel recupero di pagamenti irregolari, pur mantenendo la procedura in due tappe prevista per operare tali riduzioni o sospensioni.
- (27) La normativa agricola settoriale richiede agli Stati membri l'invio di informazioni sul numero di controlli effettuati e sui loro risultati entro determinati termini. Queste statistiche di controllo sono usate per determinare il livello di errore a livello di Stato membro e, più in generale, per la verifica della gestione del FEAGA e del FEASR. Si tratta di un'importante fonte di informazione che permette alla Commissione di sincerarsi della corretta gestione delle risorse e costituisce un elemento fondamentale della dichiarazione annuale di affidabilità. Data l'estrema importanza di queste statistiche e per far sì che gli Stati membri rispettino l'obbligo di inviarle entro i termini, è necessario stabilire una disposizione dissuasiva della trasmissione tardiva dei dati richiesti, proporzionata alla quantità di dati mancanti. È quindi opportuno prevedere disposizioni che permettano alla Commissione di sospendere una parte dei pagamenti mensili o intermedi nel caso in cui le statistiche richieste non siano state trasmesse entro i termini.
- (28) Per permettere che le risorse finanziarie del FEAGA e del FEASR possano essere riutilizzate, è necessario adottare norme circa la destinazione di importi specifici. È opportuno che l'elenco contenuto nel regolamento (CE) n. 1290/2005 sia completato con gli importi corrispondenti ai pagamenti tardivi e alle liquidazioni dei conti per quanto riguarda la spesa a titolo del FEAGA. Anche il regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fidejussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate¹⁹ conteneva norme sulle destinazioni degli importi risultanti dall'incameramento delle cauzioni. È opportuno armonizzare tali norme e fonderle con le disposizioni in vigore in materia di entrate con destinazione specifica. Il regolamento (CEE) n. 352/78 dovrebbe pertanto essere abrogato.

¹⁹ GUL 50 del 22.2.1978, pag. 1.

- (29) Il regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune²⁰ e le relative modalità di attuazione definiscono le misure di informazione relative alla PAC che possono essere finanziate a norma dell'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005. Il citato regolamento (CE) n. 814/2000 contiene un elenco di tali misure e dei loro obiettivi e stabilisce le norme per il loro finanziamento e per l'attuazione dei relativi progetti. Dopo l'adozione di tale regolamento sono state adottate disposizioni in materia di sovvenzioni e appalti pubblici con il regolamento (UE) n. xxx/xxx[FR]. È opportuno che le stesse disposizioni si applichino anche alle misure di informazione nell'ambito della PAC. Per motivi di semplificazione e coerenza è quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 814/2000 e mantenerne le disposizioni specifiche relative alle finalità e ai tipi di misure da finanziare. Oltre che garantire l'effettiva comunicazione delle priorità politiche dell'Unione, tali misure dovrebbero tener conto anche dell'esigenza di rendere più efficace la comunicazione al pubblico e di potenziare le sinergie tra le attività di comunicazione svolte per iniziativa della Commissione. Per questo esse dovrebbero contemplare anche misure di informazione attinenti alla PAC nel quadro della comunicazione istituzionale, come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un bilancio per la strategia Europa 2020 – Parte II: schede tematiche²¹.
- (30) Le azioni e le misure previste dalla politica agricola comune sono finanziate in parte nell'ambito della gestione concorrente. Per garantire il rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione, la Commissione dovrebbe procedere alla verifica della corretta gestione dei Fondi da parte delle autorità degli Stati membri incaricate di eseguire i pagamenti. È quindi opportuno stabilire la natura delle verifiche a cui la Commissione può procedere e precisare le condizioni che le consentono di assumersi le sue responsabilità in materia di esecuzione del bilancio, nonché chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.
- (31) Per permettere alla Commissione di assolvere l'obbligo di accertarsi dell'esistenza e del corretto funzionamento, negli Stati membri, dei sistemi di gestione e di controllo delle spese unionali e fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri, è necessario prevedere l'esecuzione di verifiche da parte di persone incaricate dalla Commissione e la facoltà, per quest'ultima, di chiedere assistenza agli Stati membri.
- (32) È necessario ricorrere quanto più possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione. In occasione delle verifiche, la Commissione deve poter avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo sia elettronico.
- (33) Per pronunciarsi sulla relazione finanziaria tra gli organismi pagatori riconosciuti e il bilancio dell'Unione è opportuno che la Commissione proceda ogni anno alla liquidazione dei conti di tali organismi. È opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, ma non la conformità delle spese con la normativa unionale.

²⁰ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 7.

²¹ COM(2011) 500 definitivo, pag. 7.

- (34) È necessario che la Commissione, la quale in virtù dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea ha il compito di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione, decida in merito alla conformità delle spese sostenute dagli Stati membri con la normativa dell'Unione. Occorre dare agli Stati membri il diritto di giustificare le loro decisioni di pagamento e di ricorrere alla conciliazione in caso di disaccordo con la Commissione. Per dare agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese sostenute in passato, è opportuno fissare un periodo massimo entro il quale la Commissione decide quali sono le conseguenze finanziarie della mancata osservanza. È opportuno che la procedura della verifica di conformità sia stabilita, per quanto riguarda il FEASR, in linea con le disposizioni sulle rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione, stabilite nella parte II del regolamento (UE) n. CR/xxx.
- (35) In caso di recupero di importi versati dal FEAGA, le somme recuperate dovrebbero essere rimborsate a tale Fondo, se si tratta di spese non conformi alla normativa dell'Unione e a cui non si ha diritto. È opportuno istituire un sistema di responsabilità finanziaria nei casi in cui siano state commesse irregolarità e in cui non sia stato possibile recuperare l'intero importo. A tal fine è opportuno istituire una procedura che permetta alla Commissione di tutelare gli interessi del bilancio dell'Unione, decidendo di imputare allo Stato membro responsabile una parte delle somme andate perdute a causa di irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli. È necessario che le norme si applichino a tutti gli importi non ancora recuperati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. In certi casi di negligenza da parte dello Stato membro, appare anche giustificato imputare l'intera somma a tale Stato membro. È opportuno che le stesse norme si applichino per il FEASR, specificando tuttavia che le somme recuperate o cancellate in seguito a irregolarità devono restare a disposizione dei programmi di sviluppo rurale approvati nello Stato membro interessato in quanto si tratta di somme che sono state assegnate a tale Stato. Occorre anche stabilire disposizioni sugli obblighi di comunicazione fatti agli Stati membri.
- (36) Le procedure di recupero poste in atto dagli Stati membri possono ritardare i recuperi di vari anni senza che vi sia alcuna certezza quanto alla loro effettiva realizzazione. I costi connessi a queste procedure possono inoltre rivelarsi sproporzionati rispetto agli importi effettivamente riscossi o che prevedibilmente lo saranno. Di conseguenza è opportuno permettere, in certi casi, agli Stati membri di porre fine alle procedure di recupero.
- (37) Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione è opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR siano reali e correttamente eseguite. È altresì necessario che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione, l'accertamento e l'adeguato trattamento di eventuali irregolarità o inadempienze commesse dai beneficiari. A tal fine occorre applicare il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità²².
- (38) Vari regolamenti settoriali agricoli contengono disposizioni recanti i principi generali in materia di controlli, revoche, riduzioni o esclusioni dei pagamenti e l'imposizione di sanzioni. È opportuno riunire tutte queste disposizioni nello stesso quadro legislativo di portata orizzontale. Esse devono riguardare gli obblighi degli Stati membri in

²² GUL 312 del 23.12.1995, pag. 1.

materia di controlli amministrativi e di controlli in loco e le norme sul recupero, la riduzione e l'esclusione dell'aiuto. Occorre anche stabilire norme relative ai controlli di obblighi non necessariamente legati al pagamento di un aiuto.

- (39) Diverse disposizioni di regolamenti settoriali agricoli impongono il deposito di una cauzione a garanzia del pagamento di una somma in caso di mancato adempimento di un obbligo. È necessario che a tutte queste disposizioni si applichi un'unica norma orizzontale in modo da rendere più rigoroso il dispositivo delle cauzioni.
- (40) È necessario che negli Stati membri sia operativo un sistema integrato di gestione e di controllo di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] e dal regolamento (UE) n. RD/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio, del xxx, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)²³. Per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è opportuno autorizzare gli Stati membri ad avvalersi del sistema integrato anche per altri regimi di sostegno unionali.
- (41) È opportuno mantenere i principali elementi costitutivi del sistema integrato, in particolare le disposizioni relative a una banca dati informatizzata, a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, alle domande di aiuto o di pagamento e a un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto.
- (42) Le autorità nazionali competenti devono versare ai beneficiari i pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno coperti dal sistema integrato entro i termini prescritti e integralmente, fatte salve le eventuali riduzioni previste dal presente regolamento. Per rendere la gestione dei pagamenti diretti più flessibile è opportuno permettere agli Stati membri di versare i pagamenti coperti dal sistema integrato in non più di due rate annuali.
- (43) Il controllo dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debentrici può costituire un efficacissimo mezzo di sorveglianza delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAGA. Le disposizioni sul controllo dei documenti commerciali sono stabilite dal regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio, del 26 maggio 2008, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia²⁴. Tale controllo completa quelli già effettuati dagli Stati membri. Inoltre, tale regolamento non incide sulle disposizioni nazionali che prevedano controlli di portata più ampia di quelli ivi previsti.
- (44) A norma del regolamento (CE) n. 485/2008, gli Stati membri sono tenuti a prendere le misure necessarie per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari del bilancio dell'Unione, in particolare allo scopo di accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA. A fini di chiarezza e razionalità occorre integrare nello stesso atto le pertinenti disposizioni. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 485/2008.
- (45) I documenti in base ai quali viene effettuato il controllo di cui sopra dovrebbero essere determinati in modo da consentire una verifica completa. È opportuno che la selezione

²³ GU L [...] del [...], pag. [...].

²⁴ GU L 143 del 3.6.2008, pag. 1.

delle aziende da controllare sia effettuata tenendo conto in particolare della natura delle operazioni effettuate sotto la loro responsabilità e della ripartizione per settore delle imprese beneficiarie o debitrici di pagamenti, a seconda della loro importanza nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA.

- (46) Si dovrebbero definire le competenze degli agenti incaricati dei controlli, nonché l'obbligo delle imprese di tenere i documenti commerciali a loro disposizione durante un periodo determinato e di fornire loro le informazioni che richiedono. È opportuno prevedere disposizioni che autorizzino il sequestro dei documenti commerciali in determinati casi.
- (47) Data la struttura internazionale del commercio dei prodotti agricoli e ai fini del funzionamento del mercato interno, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri. È altresì necessario creare un sistema di documentazione centralizzato a livello dell'Unione per quanto riguarda le imprese beneficiarie o debitrici stabilite in paesi terzi.
- (48) Se l'adozione dei programmi di controllo spetta innanzi tutto agli Stati membri, è necessario tuttavia che tali programmi siano comunicati alla Commissione perché essa possa svolgere la propria funzione di supervisione e di coordinamento, in modo da garantire che i programmi siano adottati sulla base di criteri appropriati e che il controllo si concentri sui settori o sulle imprese ad alto rischio di frode.
- (49) È indispensabile che ogni Stato membro disponga di un servizio speciale incaricato di monitorare e di coordinare il controllo dei documenti commerciali previsto dal presente regolamento. Tali servizi speciali dovrebbero essere organizzati in modo indipendente dai servizi che effettuano i controlli prima del pagamento. Le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli dei documenti commerciali dovrebbero essere coperte dal segreto professionale.
- (50) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001²⁵, che è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, ha sancito il principio secondo cui il pagamento dell'intero ammontare di un sostegno previsto dalla PAC ai beneficiari è subordinato al rispetto di norme relative alla gestione delle superfici, alla produzione e alle attività agricole. Tale principio è stato successivamente integrato anche nel regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)²⁶ e nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)²⁷. Nell'ambito di questo meccanismo, noto

²⁵ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

²⁶ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

²⁷ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

come "condizionalità", gli Stati membri sono tenuti a imporre sanzioni sotto forma di riduzione o di esclusione di tutto o parte del sostegno ricevuto nel quadro della PAC.

- (51) Il meccanismo della condizionalità incorpora nella PAC alcune norme fondamentali in materia di ambiente, cambiamenti climatici, buone condizioni agronomiche e ambientali, salute pubblica, salute animale, salute delle piante e benessere degli animali. Questo legame intende contribuire a sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie a una migliore consapevolezza dei beneficiari circa la necessità di rispettare tali norme fondamentali. Intende inoltre contribuire a rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società grazie a una maggiore coerenza con le politiche in materia di ambiente, salute pubblica, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali.
- (52) Il meccanismo della condizionalità è parte integrante della PAC e deve pertanto essere mantenuto. Tuttavia è opportuno snellirne il campo di applicazione, che attualmente è costituito da elenchi distinti di criteri di gestione obbligatori e di requisiti per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, in modo da garantire la coerenza e da migliorarne la visibilità. Per questo motivo è necessario redigere un unico elenco di requisiti e criteri raggruppandoli per settori e temi. L'esperienza ha anche dimostrato che determinati requisiti previsti dalla condizionalità non sono sufficientemente pertinenti per l'attività agricola o per la superficie dell'azienda oppure riguardano più le autorità nazionali che i beneficiari. Appare pertanto necessario adeguare il campo di applicazione in merito a tali aspetti. Occorre inoltre prevedere disposizioni per il mantenimento dei pascoli permanenti nel 2014 e nel 2015.
- (53) Perché i criteri di gestione obbligatori diventino pienamente operativi a livello di azienda agricola è necessario che gli Stati membri li attuino integralmente e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori.
- (54) Per quanto riguarda la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque²⁸, le sue disposizioni diventeranno pienamente applicabili alla condizionalità solo una volta che gli Stati membri le avranno pienamente recepite, in particolare fissando precisi obblighi per gli agricoltori. In virtù della direttiva i requisiti a livello di azienda agricola si applicheranno al più tardi dal 1° gennaio 2013.
- (55) Per quanto riguarda la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi²⁹, le sue disposizioni diventeranno pienamente applicabili alla condizionalità solo una volta che gli Stati membri le avranno pienamente recepite, in particolare fissando precisi obblighi per gli agricoltori. In virtù della direttiva citata, i requisiti a livello di azienda agricola si applicheranno progressivamente secondo un calendario e in particolare i principi generali della difesa integrata si applicheranno al più tardi dal 1° gennaio 2014.
- (56) In virtù dell'articolo 22 della direttiva 2000/60/CE, la direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee

²⁸ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

²⁹ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose³⁰ deve essere abrogata il 23 dicembre 2013. Per conservare le regole di condizionalità connesse alla protezione delle acque sotterranee è opportuno, in attesa dell'inserimento della direttiva 2000/60/CE nel campo di applicazione della condizionalità, adeguare la portata della condizionalità e definire una norma per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali che comprenda i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 80/68/CEE.

- (57) La condizionalità comporta una serie di oneri amministrativi a carico dei beneficiari e delle amministrazioni nazionali, perché è obbligatoria la tenuta di registri, devono essere effettuati controlli e, se necessario, applicate sanzioni. Tali sanzioni devono essere proporzionate, effettive e dissuasive. È opportuno che tali sanzioni lascino impregiudicate quelle previste da altre disposizioni del diritto unionale o nazionale. Per coerenza è appropriato fondere in un unico strumento legislativo le pertinenti disposizioni dell'Unione. Per gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], si può ritenere che l'impegno che sarebbe richiesto loro nell'ambito del meccanismo della condizionalità sia superiore ai vantaggi del loro mantenimento in tale meccanismo. Per semplicità è quindi opportuno esentare tali agricoltori dagli obblighi imposti dalla condizionalità, in particolare dal suo sistema di controllo e dal rischio di sanzioni. Tale esenzione, tuttavia, deve lasciare impregiudicato l'obbligo di rispettare le disposizioni in vigore della legislazione settoriale e la possibilità di essere controllati e di subire l'imposizione di sanzioni in virtù di tale legislazione.
- (58) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un quadro di norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, nell'ambito del quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare norme nazionali che tengano conto delle specifiche caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso (utilizzo del suolo, rotazione delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture aziendali. Le finalità delle norme relative al mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni sono prevenire l'erosione, mantenere i livelli di sostanza organica e la struttura del suolo, garantire un livello minimo di manutenzione, evitare il deterioramento degli habitat, salvaguardare e gestire le risorse idriche. L'estensione della portata della condizionalità prevista dal presente regolamento dovrebbe pertanto comprendere un quadro all'interno del quale gli Stati membri sono chiamati ad adottare norme nazionali relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali. È opportuno che tale quadro unionale comprenda anche norme relative alle risorse idriche, ai suoli, allo stoccaggio di carbonio, alla biodiversità e ai paesaggi, nonché a un livello minimo di manutenzione dei terreni.
- (59) È necessario che i beneficiari abbiano una visione precisa dei loro obblighi in materia di condizionalità. A tal fine tutti i requisiti e tutte le norme che fanno parte di tale quadro devono essere comunicati dagli Stati membri in maniera esaustiva, comprensibile e esplicativa, anche, se possibile, con mezzi elettronici.
- (60) L'efficace attuazione della condizionalità presuppone una verifica del rispetto degli obblighi a livello dei beneficiari. Se uno Stato membro decide di avvalersi della

³⁰ GUL 20 del 26.1.1980, pag. 43.

facoltà di non applicare una riduzione o un'esclusione se il suo importo è inferiore a 100 EUR, l'autorità di controllo competente deve essere tenuta a verificare, l'anno seguente, su un campione di beneficiari, che è stato posto rimedio all'inadempienza constatata.

- (61) Per garantire una collaborazione armoniosa tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne il finanziamento delle spese della politica agricola comune e, in particolare, permettere alla Commissione di monitorare la gestione finanziaria da parte degli Stati membri e liquidare i conti degli organismi pagatori riconosciuti, è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione alcune informazioni o le conservino a disposizione della stessa.
- (62) Per l'elaborazione delle informazioni da trasmettere alla Commissione e affinché quest'ultima abbia pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, sia su supporto cartaceo che elettronico, occorre stabilire appropriate disposizioni relative alla presentazione dei dati, alla loro trasmissione e ai termini di comunicazione.
- (63) Poiché nel contesto dell'applicazione dei sistemi di controllo nazionali e della verifica di conformità possono essere comunicati dati personali o segreti commerciali, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano la riservatezza delle informazioni ricevute in tale contesto.
- (64) Per garantire una sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione, nel rispetto della parità di trattamento a livello sia degli Stati membri che dei beneficiari, occorre precisare le regole relative all'utilizzazione dell'euro.
- (65) Il tasso di cambio dell'euro in moneta nazionale può subire modifiche nell'arco di tempo in cui si realizza un'operazione. Per questo motivo occorre stabilire il tasso applicabile agli importi in questione tenendo conto del fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione. Il tasso di cambio da utilizzare deve dunque essere quello del giorno in cui tale fatto ha luogo. È necessario precisare tale fatto generatore, ovvero derogarvi, rispettando determinati criteri e in particolare quello della rapidità di ripercussione dei movimenti monetari. Queste disposizioni sono previste dal regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro³¹ e completano disposizioni analoghe contenute nel regolamento (CE) n. 1290/2005. A fini di chiarezza e razionalità occorre integrare nello stesso atto le pertinenti disposizioni. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2799/98.
- (66) Occorre stabilire norme particolari per affrontare situazioni monetarie eccezionali che dovessero prodursi nell'Unione o sul mercato mondiale, tali da esigere una reazione immediata a tutela del corretto funzionamento dei regimi instaurati nell'ambito della politica agricola comune.
- (67) È opportuno dare agli Stati membri che non hanno adottato l'euro la possibilità di pagare le spese connesse alla normativa della PAC in euro anziché in valuta nazionale. Di conseguenza è opportuno adottare norme specifiche per garantire che tale

³¹ GUL 349 del 24.12.1998, pag. 1.

possibilità non generi vantaggi ingiustificati per chi effettua i pagamenti o ne beneficia.

- (68) È necessario sottoporre a monitoraggio e valutazione tutte le misure della PAC allo scopo di migliorarne la qualità e dimostrarne l'efficacia. In questo contesto è opportuno che la Commissione adotti una lista di indicatori e valuti l'impatto della politica agricola comune con riferimento a obiettivi strategici. È necessario che la Commissione crei un quadro comune di monitoraggio e valutazione che garantisca, tra l'altro, la disponibilità immediata dei dati pertinenti, comprese le informazioni provenienti dagli Stati membri. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati. Inoltre, nella parte II della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Un bilancio per la strategia Europa 2020" si afferma che occorre aumentare almeno fino al 20% la spesa del bilancio dell'Unione legata al clima, con la partecipazione delle varie politiche. È necessario perciò che la Commissione sia in grado di valutare l'impatto del sostegno unionale agli obiettivi connessi al clima nel quadro della PAC.
- (69) Si applica la legislazione dell'Unione relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati³² e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati³³.
- (70) Nella sentenza resa nelle cause riunite C-92/09 e 93/09³⁴, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato invalide le disposizioni del regolamento (CE) n. 1290/2005 riguardanti l'obbligo degli Stati membri di pubblicare informazioni con riguardo a persone fisiche beneficiarie di finanziamenti dei Fondi agricoli europei. Poiché è nell'interesse delle persone fisiche che i loro dati personali siano protetti, per conciliare i vari obiettivi che motivano l'obbligo di pubblicare informazioni sui beneficiari dei fondi, previsto dal regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)³⁵, detto regolamento è stato modificato in modo da esplicitare chiaramente che l'obbligo suddetto non si applica alle persone fisiche. L'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di nuove norme che tengano conto delle obiezioni sollevate dalla Corte dovrebbe essere preceduta da un'analisi e da una valutazione approfondite che permettano di trovare la maniera ottimale di contemperare il diritto alla protezione dei dati personali dei beneficiari con l'esigenza della trasparenza. In attesa di queste

³² GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31.

³³ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

³⁴ Sentenza resa nelle cause riunite C-92/09 e C-93/09, *Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert/Land Hessen*, Racc. 2010, I-0000

³⁵ GUL 76 del 19.3.2008, pag. 28.

analisi e valutazioni è opportuno mantenere le disposizioni vigenti circa la pubblicazione di informazioni sui beneficiari di finanziamenti dei Fondi agricoli europei.

- (71) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione³⁶.
- (72) Per l'adozione di determinati atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura consultiva. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione che comportano il calcolo di importi da parte della Commissione, la procedura consultiva permette alla Commissione stessa di assumersi pienamente le proprie responsabilità di gestione del bilancio e persegue lo scopo di una maggiore efficienza, prevedibilità e rapidità, tenendo conto dei limiti temporali e delle procedure di bilancio. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione relativi ai pagamenti agli Stati membri e il funzionamento della procedura di liquidazione dei conti, la procedura consultiva permette alla Commissione di assumersi pienamente le proprie responsabilità di gestione del bilancio e di verificare i conti annuali degli organismi pagatori nazionali prima di accettarli, oppure, in caso di spese non effettuate in conformità alle norme dell'Unione, di escludere tali spese dai finanziamenti concessi dall'Unione. In altri casi, per l'adozione di atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura di esame.
- (73) È opportuno conferire alla Commissione la competenza di svolgere alcune funzioni amministrative o di gestione, in particolare riguardo alla fissazione del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA. A queste competenze non si applica il regolamento (CE) n. 182/2011.
- (74) Il passaggio dalle disposizioni dei regolamenti abrogati dal presente regolamento a quelle previste dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà pratiche e specifiche. Per far fronte a quest'eventualità, occorre consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie e debitamente giustificate.
- (75) Poiché il periodo di programmazione dei programmi di sviluppo rurale finanziati in virtù del presente regolamento inizia il 1° gennaio 2014, è necessario che il presente regolamento si applichi a partire dalla stessa data. Tuttavia, è necessario che alcune disposizioni, relative in particolare alla gestione finanziaria dei fondi, si applichino a decorrere da una data anteriore, corrispondente all'inizio dell'esercizio finanziario,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

³⁶ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

INDICE

RELAZIONE	2
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA	2
2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	5
3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA	7
4. INCIDENZA SUL BILANCIO	8
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune	10
TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....	28
TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI AGRICOLI.....	29
Capo I Fondi agricoli.....	29
Capo II Organismi pagatori e altri organismi.....	31
TITOLO III SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE.....	34
TITOLO IV GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI	36
Capo I FEAGA.....	36
Sezione 1 Finanziamento delle spese	36
Sezione 2 Disciplina di bilancio.....	38
Capo II FEASR	41
Sezione 1 Disposizioni generali relative al FEASR.....	41
Sezione 2 Finanziamento dei programmi di sviluppo rurale.....	42
Sezione 3 Contributo finanziario ai programmi di sviluppo rurale.....	42
Sezione 4 Finanziamento del premio per la cooperazione locale innovativa	46
Capo III Disposizioni comuni	47
Capo IV Liquidazione contabile	52
Sezione I Disposizioni generali.....	52

Sezione II Liquidazione	54
Sezione III Irregolarità	56
TITOLO V SISTEMI DI CONTROLLO E SANZIONI	59
Capo I Disposizioni generali	59
Capo II Sistema integrato di gestione e di controllo	64
Capo III Controllo delle operazioni	70
Capo IV Altre disposizioni sui controlli	75
TITOLO VI CONDIZIONALITÀ	78
Capo I Campo di applicazione	78
Capo II Sistema di controllo e sanzioni relative alla condizionalità	80
TITOLO VII DISPOSIZIONI COMUNI.....	84
Capo I Comunicazioni.....	84
Capo II Uso dell'euro.....	86
Capo III Relazioni e valutazione	88
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI	90
ALLEGATO I	92
ALLEGATO II.....	95
ALLEGATO III.....	98
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA	103

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili:

- a) al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune, comprese le spese per lo sviluppo rurale;
- b) al sistema di consulenza aziendale;
- c) ai sistemi di gestione e di controllo da istituirsi dagli Stati membri;
- d) al regime della condizionalità;
- e) alla liquidazione dei conti.

Articolo 2

Termini usati nel presente regolamento

1. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di "agricoltore", "attività agricola", "superficie agricola" e "azienda" stabilite all'articolo 4 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD].

Ai fini del presente regolamento si applica la definizione di "pagamenti diretti" stabilita all'articolo 1 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD].

2. Laddove contemplati nel presente regolamento con riferimento al regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], al regolamento (UE) n. xxx/xxx[OCM unica] e al regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR], possono essere riconosciuti come forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
 - a) il decesso del beneficiario;
 - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - e) un'epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
 - f) l'esproprio di una parte consistente dell'azienda che non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI AGRICOLI

Capo I

Fondi agricoli

Articolo 3

Fondi per il finanziamento delle spese agricole

1. Per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune definiti dal trattato, si provvede al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, attraverso:
 - a) il Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito "FEAGA");
 - b) il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito "FEASR").
2. Il FEAGA e il FEASR sono parti del bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 4

Spese del FEAGA

1. Il FEAGA è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione e finanzia le spese seguenti, sostenute in conformità del diritto dell'Unione:
 - a) le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli;
 - b) i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune;
 - c) il contributo finanziario dell'Unione alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, realizzate dagli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di cui all'articolo 5;
 - d) il contributo finanziario dell'Unione al programma "Frutta nelle scuole" e alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori di cui rispettivamente agli articoli 21 e 155 del regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica].
2. Il FEAGA finanzia direttamente le spese seguenti, sostenute in conformità del diritto dell'Unione:
 - a) la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali;

- b) le misure adottate in conformità della normativa dell'Unione, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;
- c) la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;
- d) i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole.

Articolo 5 **Spese del FEASR**

Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione e finanzia il contributo finanziario dell'Unione ai programmi di sviluppo rurale eseguiti in conformità alla legislazione dell'Unione sul sostegno allo sviluppo rurale, nonché le spese connesse al premio per la cooperazione locale innovativa di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) n. [SR].

Articolo 6 **Altre spese compresa l'assistenza tecnica**

Il FEAGA e il FEASR possono finanziare direttamente, ciascun Fondo per quanto di sua competenza, su iniziativa della Commissione e/o di propria iniziativa, le azioni di preparazione, monitoraggio, supporto amministrativo e tecnico, nonché le misure di valutazione, revisione e ispezione necessarie per l'attuazione della politica agricola comune. Queste azioni comprendono in particolare:

- (a) le azioni necessarie per l'analisi, la gestione, il monitoraggio, lo scambio di informazioni e l'attuazione della politica agricola comune, come pure azioni relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;
- (b) l'acquisizione da parte della Commissione delle immagini satellitari necessarie per i controlli di cui all'articolo 21;
- (c) le misure adottate dalla Commissione attraverso applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole in conformità all'articolo 22;
- (d) le azioni necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di informazione, interconnessione, monitoraggio e controllo della gestione finanziaria dei fondi utilizzati per il finanziamento della politica agricola comune;
- (e) la trasmissione di informazioni sulla politica agricola comune in conformità all'articolo 47;
- (f) gli studi sulla politica agricola comune e la valutazione delle misure finanziate dal FEAGA e dal FEASR, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi applicate;

- (g) ove rilevante, le agenzie esecutive istituite a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio³⁷, che operano nell'ambito della politica agricola comune;
- (h) le azioni di divulgazione di informazioni, di sensibilizzazione, di promozione della cooperazione e gli scambi di esperienze a livello dell'Unione, realizzate nel contesto dello sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;
- (i) le misure per l'elaborazione, la registrazione e la protezione dei loghi nell'ambito delle politiche unionali della qualità e per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ad essi connessi, nonché i necessari sviluppi informatici.

Capo II

Organismi pagatori e altri organismi

Articolo 7

Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento

1. Gli organismi pagatori sono speciali servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5.

Fatta eccezione per il pagamento, l'esecuzione di tali compiti può essere delegata.

2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi o gli organismi che rispondono alle condizioni di riconoscimento che la Commissione stabilisce a norma dell'articolo 8, lettera a).

Tenuto conto del proprio ordinamento costituzionale, ogni Stato membro limita il numero dei propri organismi pagatori riconosciuti a uno per l'intero territorio nazionale o, eventualmente, a uno per regione. Tuttavia, se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti anche a costituire un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a questo livello.

3. Entro il [1° febbraio] dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto redige:
 - a) i conti annuali delle spese eseguite in conformità ai compiti affidati agli organismi pagatori riconosciuti, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione in conformità all'articolo 53;
 - b) una dichiarazione di affidabilità di gestione riguardante la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;

³⁷ GUL 11 del 16.1.2003, pag. 1.

- c) una sintesi dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i controlli effettuati, compresa un'analisi delle lacune ricorrenti e sistematiche nonché delle azioni correttive adottate o programmate.
4. Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, gli Stati membri designano un organismo, in appresso "l'organismo di coordinamento", incaricato di:
- a) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;
 - b) redigere una relazione di sintesi che presenti una panoramica a livello nazionale di tutte le dichiarazioni di affidabilità di cui al paragrafo 3, lettera b), e dei pareri di revisione delle stesse, di cui all'articolo 9;
 - c) garantire che siano adottate le misure correttive per ovviare alle lacune di natura comune e che la Commissione ne sia tenuta informata;
 - d) promuovere e garantire l'applicazione uniforme delle regole dell'Unione.
- L'organismo di coordinamento è soggetto a un riconoscimento specifico da parte degli Stati membri per l'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui al primo comma, lettera a).
5. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare uno o più criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro revoca il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema.
6. Gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico loro affidate e se ne assumono la responsabilità generale.

Articolo 8

Poteri della Commissione

1. Per garantire il corretto funzionamento del sistema previsto all'articolo 7, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111 riguardanti:
- a) le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori con riferimento all'ambiente interno, alle attività di controllo, all'informazione e alla comunicazione e al monitoraggio, nonché norme relative alla procedura di rilascio e revoca del riconoscimento;
 - b) le norme relative alla supervisione e alla procedura di revisione del riconoscimento degli organismi pagatori;
 - c) le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi di coordinamento e norme relative alla procedura di rilascio e di revoca del riconoscimento.

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:
- a) gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e la natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo;
 - b) il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la comunicazione alla Commissione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4.

Gli atti di esecuzione di cui primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 9 **Organismi di certificazione**

1. L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro, che esprime un parere sulla dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, la correttezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno, la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti nonché il rispetto del principio di sana gestione finanziaria..

L'organismo di certificazione è operativamente indipendente sia dall'organismo pagatore che dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo pagatore.

2. Mediante atti di esecuzione la Commissione stabilisce norme relative allo statuto degli organismi di certificazione, ai compiti specifici, inclusi i controlli, loro affidati, ai certificati e alle relazioni che devono redigere e ai relativi documenti di accompagnamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 10 **Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori**

Le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5 possono beneficiare di un finanziamento unionale solo se sono state eseguite da organismi pagatori riconosciuti.

Articolo 11 **Pagamento integrale ai beneficiari**

Salvo esplicita disposizione contraria prevista dalla legislazione dell'Unione, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento sono versati integralmente ai beneficiari.

TITOLO III

SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE

Articolo 12

Principio e campo d'applicazione

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza per i beneficiari sulla conduzione della terra e dell'azienda (in seguito "sistema di consulenza aziendale"), gestito da uno o più organismi designati. Gli organismi designati possono essere pubblici o privati.
2. Il sistema di consulenza aziendale contempla come minimo:
 - a) i criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I;
 - b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento;
 - c) almeno le prescrizioni o le azioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità, alla protezione delle risorse idriche, alla comunicazione di malattie degli animali e delle piante e all'innovazione, quali definite all'allegato I del presente regolamento;
 - d) lo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri e almeno delle aziende che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. [PD].
3. Il sistema di consulenza aziendale può inoltre contemplare in particolare:
 - a) lo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle aziende diverse da quelle di cui al paragrafo 2, lettera d);
 - b) i requisiti minimi previsti dalla legislazione nazionale, indicati all'articolo 29, paragrafo 3, e all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XXX/XXX [SR].

Articolo 13

Requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale

1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti del sistema di consulenza aziendale siano in possesso delle qualifiche adeguate e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.

2. Gli Stati membri garantiscono una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo. Al riguardo e senza pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, gli Stati membri provvedono affinché gli organismi designati di cui all'articolo 12 non svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dal beneficiario che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato.
3. L'autorità nazionale competente fornisce al beneficiario, se del caso con mezzi elettronici, l'elenco degli organismi designati.

Articolo 14

Accesso al sistema di consulenza aziendale

I beneficiari possono ricorrere al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario, anche se non percepiscono un sostegno nell'ambito della politica agricola comune.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire, secondo criteri oggettivi, le categorie di beneficiari che hanno accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale. Essi assicurano tuttavia che sia data la priorità agli agricoltori che hanno un accesso alquanto limitato a sistemi di consulenza diversi dal sistema di consulenza aziendale.

Il sistema di consulenza aziendale garantisce l'accesso dei beneficiari a un servizio di consulenza che tiene conto della situazione specifica della loro azienda.

Articolo 15

Poteri della Commissione

1. Per garantire il corretto funzionamento del sistema di consulenza aziendale è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, recanti disposizioni finalizzate a rendere il sistema pienamente operativo. Tali disposizioni possono riguardare in particolare i criteri di accessibilità applicabili agli agricoltori.
2. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme finalizzate all'attuazione uniforme del sistema di consulenza aziendale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

TITOLO IV

GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI

Capo I

FEAGA

SEZIONE 1

FINANZIAMENTO DELLE SPESE

Articolo 16

Massimale di bilancio

1. Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE) n. xxx/xxx [QFP].
2. Qualora la legislazione dell'Unione preveda che dall'importo di cui al paragrafo 1 siano operate detrazioni, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA in base ai dati indicati in tale legislazione.

Articolo 17

Pagamenti mensili

1. Gli stanziamenti necessari per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione sotto forma di pagamenti mensili, calcolati in base alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di un periodo di riferimento.
2. Fino al versamento dei pagamenti mensili da parte della Commissione, gli Stati membri mobilitano le risorse finanziarie necessarie per procedere alle spese in funzione dei bisogni dei loro organismi pagatori riconosciuti.

Articolo 18

Modalità relative ai pagamenti mensili

1. La Commissione procede ai pagamenti mensili, fatti salvi gli atti di esecuzione di cui agli articoli 53 e 54, per le spese sostenute nel corso del mese di riferimento dagli organismi pagatori riconosciuti.
2. I pagamenti mensili sono versati ad ogni Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese.

Le spese sostenute dagli Stati membri dal 1° al 15 ottobre sono imputate al mese di ottobre. Le spese sostenute dal 16 al 31 ottobre sono imputate al mese di novembre.

3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i pagamenti mensili da versare, in base ad una dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma dell'articolo 43 o di eventuali altre correzioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.
4. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di versare pagamenti supplementari ovvero di applicare deduzioni. Il comitato di cui all'articolo 112, paragrafo 1, ne è in tal caso informato nel corso della riunione successiva.

Articolo 19

Spese amministrative e di personale

Le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal FEAGA.

Articolo 20

Spese connesse all'intervento pubblico

1. Se nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati non è fissato alcun importo unitario per un intervento pubblico, il FEAGA finanzia tale misura in base ad importi forfettari uniformi per tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda i fondi provenienti dagli Stati membri utilizzati per l'acquisto di prodotti all'intervento, per le operazioni materiali connesse all'ammasso e, se del caso, per la trasformazione dei prodotti di intervento.
2. Per garantire il finanziamento delle spese di intervento pubblico da parte del FEAGA, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, riguardanti:
 - a) il tipo di misure ammesse a beneficiare del finanziamento dell'Unione e le condizioni per il loro rimborso;
 - b) le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori, o in base a forfait stabiliti dalla Commissione, oppure in base a importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola settoriale.
3. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono fissati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

Articolo 21

Acquisizione di immagini satellitari

L'elenco delle immagini satellitari necessarie a fini di controllo è approvato dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità alle specifiche elaborate da ogni Stato membro.

La Commissione fornisce gratuitamente le immagini satellitari agli organismi di controllo o ai fornitori di servizi autorizzati da tali organismi a rappresentarli.

La Commissione resta la proprietaria delle immagini e le recupera al termine dei lavori. Essa può anche prevedere l'esecuzione di lavori miranti a perfezionare le tecniche e i metodi di lavoro con riferimento all'ispezione delle superfici agricole mediante telerilevamento.

Articolo 22

Monitoraggio delle risorse agricole

Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), hanno lo scopo di dotare la Commissione dei mezzi per gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale, di garantire il monitoraggio agroeconomico dei terreni agricoli e delle condizioni delle colture in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare riguardanti le rese e la produzione agricola, di condividere l'accesso a tali stime in un contesto internazionale, come nell'ambito di iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite o da altre agenzie internazionali, di contribuire alla trasparenza dei mercati mondiali e di garantire il controllo tecnologico a posteriori del sistema agrometeorologico.

Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), riguardano la raccolta o l'acquisto delle informazioni necessarie per l'attuazione e il monitoraggio della politica agricola comune, segnatamente i dati satellitari e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche e l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali misure sono realizzate in collaborazione con laboratori ed organismi nazionali.

Articolo 23

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le norme relative al finanziamento previsto all'articolo 6, lettere b) e c), le modalità d'esecuzione delle misure di cui agli articoli 21 e 22 per raggiungere gli obiettivi prefissati, un quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso delle immagini satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

SEZIONE 2

DISCIPLINA DI BILANCIO

Articolo 24

Rispetto del massimale

1. In qualsiasi fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio, gli stanziamenti relativi alle spese del FEAGA non possono superare l'importo di cui all'articolo 16.

Tutti gli strumenti legislativi proposti dalla Commissione e adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dal Consiglio o dalla Commissione, che abbiano un'incidenza sul bilancio del FEAGA, rispettano l'importo di cui all'articolo 16.

2. Qualora la legislazione dell'Unione preveda un massimale finanziario in euro delle spese agricole per un dato Stato membro, tali spese sono rimborsate al medesimo Stato nel limite di tale massimale fissato in euro, fatti salvi gli eventuali adattamenti necessari in caso di applicazione dell'articolo 43.
3. I massimali nazionali dei pagamenti diretti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD], corretti degli adattamenti di cui all'articolo 25 del presente regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro.

Articolo 25 **Disciplina finanziaria**

1. Per garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE) n. xxx/xxx [*quadro finanziario pluriennale*] per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, è fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale *sottomassimale* di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili.
2. Deliberando su proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applica l'adattamento di cui al paragrafo 1, il Consiglio fissa tale adattamento entro il 30 giugno dello stesso anno civile.
3. In caso di mancata fissazione del tasso di adattamento entro il 30 giugno di un dato anno, la Commissione procede alla sua fissazione mediante un atto di esecuzione e ne informa immediatamente il Consiglio. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.
4. Entro il 1° dicembre il Consiglio può, su proposta della Commissione, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adeguare il tasso di adattamento dei pagamenti diretti fissato conformemente ai paragrafi 2 o 3.
5. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell'articolo [149, paragrafo 3], del regolamento (UE) n. FR, allo scopo di finanziare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.
6. Prima dell'applicazione del presente articolo si tiene conto anzitutto dell'importo autorizzato dall'autorità di bilancio per la riserva per le crisi nel settore agricolo di cui al punto 14 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Articolo 26
Procedura della disciplina di bilancio

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente al progetto di bilancio per l'esercizio N, le previsioni per gli esercizi N-1, N e N + 1.
2. Qualora, in fase di elaborazione del progetto di bilancio per l'esercizio N, emerga che l'importo di cui all'articolo 16 rischia di essere superato per tale esercizio, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure al Consiglio, le misure necessarie per garantire il rispetto di tale importo.
3. Ove ritenga che esista un rischio di superamento dell'importo di cui all'articolo 16, senza che le sia possibile adottare misure adeguate per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze, la Commissione propone in qualsiasi momento altre misure per garantire il rispetto di tale importo. Tali misure sono adottate dal Consiglio in virtù dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, oppure dal Parlamento europeo e dal Consiglio in virtù dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.
4. Se al termine dell'esercizio di bilancio N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare l'importo di cui all'articolo 16, la Commissione:
 - a) prende in considerazione tali domande in proporzione alle domande presentate dagli Stati membri ed entro i limiti del bilancio disponibile e fissa in via provvisoria, mediante atti di esecuzione, l'importo dei pagamenti per il mese considerato;
 - b) entro il 28 febbraio dell'anno successivo stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento unionale relativo all'esercizio precedente;
 - c) stabilisce, mediante atti di esecuzione, l'importo globale del finanziamento unionale, ripartito per Stato membro, in base ad un tasso unico di finanziamento, nei limiti del bilancio che era disponibile per i pagamenti mensili;
 - d) procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell'anno N+1, alle eventuali compensazioni tra Stati membri.

Gli atti di esecuzione di cui primo comma, lettere a) e c), sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

Articolo 27
Sistema di allarme

Al fine di garantire che il massimale di bilancio di cui all'articolo 16 non sia superato, la Commissione istituisce un sistema di allarme e di monitoraggio mensile delle spese del FEAGA.

Prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, la Commissione determina a tale scopo le previsioni delle spese mensili basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili dei tre anni precedenti.

La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e che comporta una valutazione dell'esecuzione prevedibile per l'esercizio in corso.

Articolo 28

Tasso di cambio di riferimento

1. Quando adotta il progetto di bilancio, oppure una lettera rettificativa del progetto di bilancio che riguarda le spese agricole, la Commissione utilizza, per elaborare le stime di bilancio del FEAGA, il tasso di cambio medio tra euro e dollaro statunitense rilevato sul mercato nell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima dell'adozione del documento di bilancio da parte della Commissione stessa.
2. Quando adotta un progetto di bilancio rettificativo e suppletivo, oppure una lettera rettificativa di questo, nella misura in cui tali documenti riguardino gli stanziamenti relativi alle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la Commissione utilizza:
 - a) da un lato, il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense effettivamente rilevato in media sul mercato a decorrere dal 1° agosto dell'esercizio finanziario precedente fino alla fine dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adotti il documento di bilancio e al massimo il 31 luglio dell'esercizio in corso;
 - b) dall'altro, in previsione per l'esercizio restante, detto tasso medio effettivamente constatato nel corso dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adotti il documento di bilancio.

Capo II FEASR

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL FEASR

Articolo 29

Divieto di doppio finanziamento

Fatta salva l'ammissibilità al sostegno di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. xxx/SR, le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione.

Articolo 30
Disposizioni comuni per tutti i pagamenti

1. In conformità all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. CR/xxx, i pagamenti dei contributi del FEASR di cui all'articolo 5 effettuati dalla Commissione non superano gli impegni di bilancio.

Tali pagamenti sono imputati all'impegno di bilancio aperto da più lunga data.

2. Si applica l'articolo 81 del regolamento (UE) n. FR/xxx.

SEZIONE 2
FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE

Articolo 31
Partecipazione finanziaria del FEASR

La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese dei programmi di sviluppo rurale è stabilita per ciascun programma, nei limiti dei massimali fissati dalla legislazione dell'Unione in materia di sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Articolo 32
Impegni di bilancio

Per quanto riguarda gli impegni del bilancio dell'Unione per i programmi di sviluppo rurale, si applica l'articolo 66 del regolamento (UE) n. CR/xxx.

SEZIONE 3
CONTRIBUTO FINANZIARIO AI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE

Articolo 33
Disposizioni applicabili ai pagamenti per i programmi di sviluppo rurale

1. Gli stanziamenti necessari per finanziare le spese di cui all'articolo 5 sono messi a disposizione degli Stati membri sotto forma di un prefinanziamento, di pagamenti intermedi e del pagamento di un saldo, come illustrato nella presente sezione.
2. Il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non supera il 95% del contributo del FEASR ad ogni programma di sviluppo rurale.

A norma dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. CR/xxx, al raggiungimento del massimale del 95% gli Stati membri continuano a trasmettere le domande di pagamento alla Commissione.

Articolo 34
Versamento del prefinanziamento

1. Una volta adottata la decisione con cui approva il programma di sviluppo rurale, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale importo iniziale a titolo di prefinanziamento rappresenta il 4% del contributo del FEASR al programma. Esso può essere frazionato in tre rate al massimo, in funzione delle disponibilità di bilancio. La prima rata rappresenta il 2% del contributo del FEASR al relativo programma.
2. Alla Commissione è rimborsato l'intero importo del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data del versamento della prima parte del prefinanziamento non sia stata sostenuta alcuna spesa né sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa per il relativo programma di sviluppo rurale.
3. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al relativo programma di sviluppo rurale e dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicate nella dichiarazione finale di spesa.
4. La liquidazione contabile dell'intero importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 53 prima della chiusura del relativo programma di sviluppo rurale.

Articolo 35
Pagamenti intermedi

1. Per ciascun programma di sviluppo rurale sono effettuati pagamenti intermedi calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ciascuna misura alle spese pubbliche sostenute per tale misura.
2. La Commissione effettua pagamenti intermedi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per rimborsare le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti per l'esecuzione dei programmi.
3. La Commissione procede a ciascun pagamento intermedio purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) le sia stata trasmessa una dichiarazione delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c);
 - b) sia rispettato l'importo globale del contributo del FEASR assegnato ad ogni misura per l'intero periodo coperto dal programma interessato;
 - c) le sia stata trasmessa l'ultima relazione annuale di esecuzione del programma di sviluppo rurale.
4. Nel caso in cui non sia rispettata una delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione ne informa quanto prima l'organismo pagatore riconosciuto o l'organismo di coordinamento, se quest'ultimo è stato designato. In caso di mancata osservanza di una delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o lettera c), la dichiarazione di spesa non è ammissibile.

5. La Commissione effettua i pagamenti intermedi entro un termine non superiore a 45 giorni a decorrere dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, fatti salvi l'articolo 39 e gli atti di esecuzione di cui agli articoli 53 e 54.
6. Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e trasmettono alla Commissione, direttamente o tramite l'organismo di coordinamento, qualora lo stesso sia stato designato, dichiarazioni di spesa intermedie relative ai programmi di sviluppo rurale, secondo una periodicità fissata dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Tali dichiarazioni di spesa riguardano le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di ciascun periodo interessato. Tuttavia, nei casi in cui le spese di cui all'articolo 55, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. [CR] non possano essere dichiarate alla Commissione in tale periodo poiché la modifica del programma non è ancora stata approvata dalla Commissione, tali spese possono essere dichiarate nel corso di periodi successivi.

Le dichiarazioni di spesa intermedie relative alle spese sostenute a partire dal 16 ottobre sono imputate al bilancio dell'anno successivo.

7. Si applica l'articolo 74 del regolamento (UE) n. CR/xxx.

Articolo 36

Versamento del saldo e chiusura del programma

1. La Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore, dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sullo stato di attuazione di un programma di sviluppo rurale, i conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e la corrispondente decisione di liquidazione. Tali conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [CR] e riguardano le spese sostenute dall'organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese.
2. Il pagamento del saldo è effettuato entro sei mesi dalla data in cui la Commissione ha ritenuto ammissibili le informazioni e i documenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo e in cui sono stati liquidati gli ultimi conti annuali. Dopo il pagamento del saldo la Commissione disimpegna entro sei mesi gli importi che rimangono impegnati, fatto salvo il disposto dell'articolo 37, paragrafo 5.
3. La mancata trasmissione alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 1 dell'ultima relazione annuale di attuazione e dei documenti necessari per la liquidazione dei conti dell'ultimo anno di attuazione del programma comporta il disimpegno automatico del saldo, a norma dell'articolo 37.

Articolo 37

Disimpegno automatico relativo ai programmi di sviluppo rurale

1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 3, a titolo di spese sostenute, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.
2. La parte degli impegni di bilancio ancora aperti allo scadere del termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [CR], per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro sei mesi da tale termine, è disimpegnata automaticamente.
3. In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 dicembre dell'anno N+2.
4. Non rientrano nel calcolo del disimpegno automatico:
 - a) la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + 2;
 - b) la parte degli impegni di bilancio che un organismo pagatore non ha potuto pagare per causa di forza maggiore, con serie ripercussioni sulla realizzazione del programma di sviluppo rurale. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore devono dimostrarne le conseguenze dirette sull'attuazione di tutto o di parte del programma.

Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni sulle eccezioni di cui al primo comma entro il 31 gennaio per quanto riguarda l'importo da dichiarare entro la fine dell'anno precedente.

5. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro se esiste il rischio di applicazione del disimpegno automatico. La Commissione comunica allo Stato membro l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso. Lo Stato membro dispone di un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di tale informazione per dare il proprio accordo sull'importo del disimpegno o per presentare osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine ultimo risultante dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 3.
6. In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente programma di sviluppo rurale è ridotta, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro presenta per approvazione alla Commissione un piano di finanziamento riveduto allo scopo di ripartire l'importo

della riduzione del contributo tra le misure. In assenza di tale piano, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati ad ogni misura.

SEZIONE 4

FINANZIAMENTO DEL PREMIO PER LA COOPERAZIONE LOCALE INNOVATIVA

Articolo 38

Impegni di bilancio

La decisione della Commissione che adotta l'elenco dei progetti ai quali è assegnato il premio per la cooperazione locale innovativa, di cui all'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [SR], costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo [75, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. FR/xxx.

Dopo l'adozione della decisione di cui al primo comma, la Commissione impegna uno stanziamento di bilancio per Stato membro per l'importo totale dei premi attribuiti ai progetti in tale Stato membro nei limiti di cui all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. SR/xxx.

Articolo 39

Pagamenti agli Stati membri

1. Nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, la Commissione procede a pagamenti per rimborsare le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti per il versamento dei premi di cui alla presente sezione, nei limiti degli impegni di bilancio disponibili per gli Stati membri interessati.
2. Ogni pagamento è subordinato alla trasmissione alla Commissione di una dichiarazione delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c).
3. Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e trasmettono alla Commissione, direttamente o tramite l'organismo di coordinamento, qualora lo stesso sia stato designato, le dichiarazioni di spesa relative al premio per la cooperazione locale innovativa, secondo una periodicità fissata dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Tali dichiarazioni di spesa riguardano le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di ciascun periodo interessato.

Articolo 40

Disimpegno automatico relativo al premio per la cooperazione locale innovativa

La Commissione procede al disimpegno automatico degli importi di cui all'articolo 38, secondo comma, che non sono stati utilizzati per i rimborsi agli Stati membri previsti

dall'articolo 39, oppure per i quali non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni stabilite in tale articolo a titolo di spese sostenute entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

Si applica *mutatis mutandis* l'articolo 37, paragrafi 3, 4 e 5.

Capo III

Disposizioni comuni

Articolo 41

Esercizio finanziario agricolo

Fatte salve le disposizioni speciali sulle dichiarazioni delle spese e delle entrate relative all'intervento pubblico, stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 48, paragrafo 7, lettera a), l'esercizio finanziario agricolo comprende le spese pagate e le entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio del FEAGA e del FEASR dagli organismi pagatori per l'esercizio finanziario N che inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N.

Articolo 42

Rispetto dei termini di pagamento

1. Qualora la legislazione dell'Unione fissi termini di pagamento, qualsiasi pagamento eseguito dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima data possibile e dopo l'ultima data possibile per l'esecuzione del pagamento comporta l'inammissibilità dei pagamenti al finanziamento unionale, salvo nei casi, alle condizioni ed entro i limiti determinati in base al principio di proporzionalità.

Per modulare l'impatto finanziario in misura proporzionale al ritardo constatato al momento del pagamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare mediante atti delegati, in conformità all'articolo 111, le norme relative alla riduzione dei pagamenti in funzione del mancato rispetto dei termini di pagamento.

2. Qualora non rispettino l'ultimo termine possibile per il pagamento, gli Stati membri versano ai beneficiari interessi di mora che sono a carico del bilancio nazionale.

Articolo 43

Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili e dei pagamenti intermedi

1. Qualora le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 102 permettano alla Commissione di stabilire che le spese sono state effettuate da organismi diversi dagli organismi pagatori riconosciuti, che i periodi previsti per il pagamento o i massimali finanziari fissati dalla legislazione dell'Unione non sono stati rispettati, oppure che la spesa non è stata altrimenti effettuata in conformità alle regole dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi allo Stato membro di cui si tratta, nell'ambito della decisione sui pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei

pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

Qualora le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 102 non le permettano di concludere che le spese sono state sostenute in conformità alle regole dell'Unione, la Commissione invita lo Stato membro di cui si tratta a fornirle informazioni supplementari e a presentare le sue osservazioni entro un termine che non può essere inferiore a 30 giorni. In assenza di risposta dello Stato membro entro il periodo prestabilito, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o dimostra che le spese non sono state sostenute in conformità alle regole dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi allo Stato membro di cui si tratta nell'ambito della decisione sui pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 35.

2. Mediante atti di esecuzione la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi ad uno Stato membro se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) se mancano uno o più degli elementi essenziali del sistema di controllo nazionale o sono inoperanti a causa della gravità o della persistenza delle lacune constatate, oppure se i pagamenti irregolari non sono recuperati con la necessaria diligenza;
 - b) se le lacune di cui alla lettera a) hanno per loro natura carattere continuativo e hanno dato luogo all'adozione di almeno due atti di esecuzione in applicazione dell'articolo 54 mediante i quali la spesa dello Stato membro di cui si tratta è stata esclusa dal finanziamento unionale e
 - c) se la Commissione conclude che lo Stato membro non è in grado di attuare le misure necessarie per porre rimedio alla situazione a breve termine.

Gli atti di esecuzione di cui primo comma sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

La riduzione o la sospensione si applica alle spese corrispondenti sostenute dall'organismo pagatore nel quale sono state riscontrate le lacune, per un periodo da determinare mediante gli atti di esecuzione di cui al primo comma, non superiore a 12 mesi, prorogabile di ulteriori periodi non superiori a 12 mesi se persistono le condizioni che danno luogo alla riduzione o alla sospensione. Il periodo non è prorogato se cessano di sussistere tali condizioni.

Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al primo comma, la Commissione comunica la propria intenzione allo Stato membro e lo invita a reagire entro un termine non inferiore a 30 giorni.

Le decisioni relative ai pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure ai pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, tengono conto degli atti di esecuzione adottati in virtù del presente paragrafo.

3. Le riduzioni e le sospensioni adottate in virtù del presente articolo si applicano in conformità al principio di proporzionalità e non pregiudicano gli atti di esecuzione di cui agli articoli 53 e 54.
4. Le riduzioni e le sospensioni adottate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicati gli articoli 17, 20 e 21 del regolamento (UE) n. CR/xxx.

Le sospensioni di cui agli articoli 17 e 20 del regolamento (UE) n. CR/xxx si applicano secondo la procedura fissata al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 44

Sospensione dei pagamenti in caso di presentazione tardiva

Nei casi in cui la legislazione agricola settoriale faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro determinati termini, informazioni sul numero dei controlli effettuati e sui loro risultati e qualora tali termini siano superati dagli Stati membri, la Commissione può sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, per i quali non siano state presentate in tempo le pertinenti statistiche.

Articolo 45

Destinazione specifica delle entrate

1. Sono considerate entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo [18] del regolamento (UE) n. FR/xxx:
 - a) gli importi che, in applicazione dell'articolo 42, dell'articolo 53 per quanto riguarda le spese del FEAGA e degli articoli 54 e 56, devono essere versati al bilancio dell'Unione, con i relativi interessi;
 - b) gli importi riscossi o recuperati in applicazione della parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. OCM unica del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸;
 - c) gli importi riscossi in seguito all'imposizione di sanzioni in conformità delle norme specifiche previste dalla legislazione agricola settoriale, tranne ove tale legislazione preveda espressamente che detti importi possono essere trattenuti dagli Stati membri;
 - d) gli importi corrispondenti a sanzioni applicate in conformità alle regole di condizionalità stabilite nel titolo VI, capo II, per quanto riguarda la spesa del FEAGA;
 - e) gli importi corrispondenti a incameramenti di cauzioni, di fideiussioni o di garanzie costituite a norma della legislazione dell'Unione adottata nel quadro della politica agricola comune, escluso lo sviluppo rurale. Tuttavia le cauzioni incamerate, costituite per il rilascio di titoli di importazione o di esportazione, oppure nell'ambito di una procedura di gara al solo scopo di garantire la serietà delle offerte presentate, sono trattenute dagli Stati membri.

³⁸ GUL [...] del [...], pag. [...].

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono versati nel bilancio dell'Unione e, in caso di riutilizzazione, sono usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o del FEASR.
3. Il presente regolamento si applica *mutatis mutandis* alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1.
4. Per quanto riguarda il FEAGA, alla contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica contemplate dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli [150 e 151] del regolamento (UE) n. FR.

Articolo 46

Contabilità separata

Ogni organismo pagatore tiene una contabilità separata degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione per il FEAGA e per il FEASR.

Articolo 47

Finanziamento delle misure di informazione

1. La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell'articolo 6, lettera e), ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la politica agricola comune e a sensibilizzare il pubblico ai contenuti e agli obiettivi di tale politica, ripristinare la fiducia dei consumatori in seguito a crisi attraverso campagne informative, informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere il modello agricolo europeo e aiutare i cittadini a comprenderlo.

Le informazioni fornite sono coerenti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, al fine di offrire una panoramica di questa politica.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono configurarsi come:
 - a) programmi di attività annuali o altre misure specifiche, presentati da parti terze;
 - b) attività intraprese su iniziativa della Commissione.

Sono escluse le azioni derivanti da un obbligo legale e le misure che beneficiano di un finanziamento nell'ambito di un'altra azione dell'Unione.

Per l'esecuzione delle attività di cui alla lettera b) la Commissione può essere assistita da esperti esterni.

Le misure di cui al primo comma contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

3. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione pubblica un invito presentare proposte alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. FR/xxx.

4. Le azioni previste e attuate a norma del presente articolo sono comunicate al comitato di cui all'articolo 112, paragrafo 1.
5. La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 48

Poteri della Commissione

1. Per tener conto delle entrate riscaldate dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell'Unione all'atto della realizzazione dei pagamenti in base alle dichiarazioni di spese trasmesse dagli Stati membri, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 relativi alle condizioni di compensazione di determinate spese e entrate sostenute nell'ambito del FEAGA e del FEASR.
2. Ai fini di una gestione corretta degli stanziamenti iscritti per il FEAGA e il FEASR nel bilancio dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 recanti norme riguardanti il valore da attribuire alle operazioni relative all'intervento pubblico e le misure da adottare in caso di perdite o deterioramento dei prodotti in regime d'intervento pubblico, nonché la determinazione degli importi da finanziare.
3. Ai fini di un'equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, nei casi in cui all'apertura dell'esercizio il bilancio dell'Unione non sia ancora stato adottato, o se l'importo globale degli impegni previsti supera la soglia di cui all'articolo [150, paragrafo 3,] del regolamento (UE) n. FR/xxx, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 del presente regolamento recanti disposizioni in merito al metodo applicabile agli stanziamenti di impegno e al pagamento degli importi.
4. Per verificare la coerenza dei dati comunicati dagli Stati membri in merito alle spese o di altre informazioni previste dal presente regolamento e per garantire il rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 102, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 sulle condizioni per la riduzione e la sospensione dei pagamenti agli Stati membri, rispettivamente per le spese del FEAGA e del FEASR.
5. Per rispettare il principio di proporzionalità nell'applicazione dell'articolo 44, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 recanti norme riguardanti:
 - a) l'elenco di misure a cui si applica l'articolo 44;
 - b) il tasso e il periodo di sospensione dei pagamenti di cui allo stesso articolo;
 - c) le condizioni alle quali è levata la sospensione.
6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, ulteriori particolari circa l'obbligo stabilito dall'articolo 46, insieme alle condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori. Tali atti

di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

7. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:
- a) il finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico ed altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;
 - b) le condizioni e le modalità di esecuzione della procedura di disimpegno automatico;
 - c) il pagamento di interessi di mora da parte degli Stati membri ai beneficiari, come previsto dall'articolo 42, paragrafo 2.

Gli atti di esecuzione di cui primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Capo IV

Liquidazione contabile

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 49

Controlli effettuati in loco dalla Commissione

1. Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o delle disposizioni dell'articolo 287 del trattato, nonché qualsiasi controllo eseguito a norma dell'articolo 322 del trattato o in base al regolamento (CE) n.2185/96 del Consiglio³⁹, la Commissione può organizzare controlli in loco negli Stati membri allo scopo di verificare, in particolare:
- a) la conformità delle prassi amministrative alle norme dell'Unione;
 - b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;
 - c) le modalità secondo le quali sono realizzate e controllate le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

Le persone incaricate dalla Commissione dell'esecuzione dei controlli in loco o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e

³⁹ GUL 292 del 15.11.1996, pag. 2.

relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

I poteri di effettuare controlli in loco non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente designati dalla legislazione nazionale. Fatte salve le disposizioni specifiche dei regolamenti (CE) n. 1073/1999⁴⁰ e (CE) n. 2185/96, le persone incaricate dalla Commissione non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone, ai sensi della normativa interna dello Stato membro. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.

2. La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo in loco lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento. A tali controlli possono partecipare gli agenti della Commissione o le persone da essa incaricate.

Per migliorare i controlli la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, richiedere l'assistenza delle autorità di detti Stati membri per determinati controlli o indagini.

Articolo 50

Accesso all'informazione

1. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del FEAGA e del FEASR e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento unionale, compresi i controlli in loco.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per l'applicazione degli atti dell'Unione inerenti alla politica agricola comune, nella misura in cui questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAGA o il FEASR.
3. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni sulle irregolarità constatate e sui sospetti casi di frode e quelle relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi a norma della sezione III del presente capo.

Articolo 51

Accesso ai documenti

Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dalla

⁴⁰ GUL 136 del 31.5.1999, pag. 1.

legislazione dell'Unione e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione.

Se i documenti sono conservati presso un'autorità, che agisce su delega di un organismo pagatore, incaricata dell'ordinazione delle spese, quest'ultima trasmette all'organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.

Articolo 52

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

- a) gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in relazione ai controlli previsti dal presente capo;
- b) gli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per l'attuazione degli articoli 49 e 50;
- c) le modalità relative all'obbligo di notifica di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

SEZIONE II LIQUIDAZIONE

Articolo 53

Liquidazione contabile

- 1. Anteriormente al 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato e in base alle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.
- 2. La decisione di liquidazione dei conti di cui al paragrafo 1 riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi. La decisione non pregiudica l'adozione di decisioni successive a norma dell'articolo 54.

Articolo 54

Verifica di conformità

- 1. La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, gli importi da escludere dal finanziamento unionale qualora constati che le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5 non sono state eseguite in conformità alla legislazione dell'Unione e, per il FEASR, in violazione della normativa unionale e nazionale applicabile, come previsto all'articolo 77 del regolamento (UE) n. CR/xxx. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.

2. La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza, nonché del danno finanziario causato all'Unione.
3. Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare.

In assenza di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le posizioni delle parti nel termine di quattro mesi. L'esito di tale procedura costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento.

4. Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:
 - a) le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, eseguite più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie ispezioni;
 - b) le spese per misure pluriennali che rientrano nelle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o in quelle relative ai programmi di cui all'articolo 5, per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie ispezioni;
 - c) le spese relative alle misure nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 5, diverse da quelle previste alla lettera b) del presente paragrafo, per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro interessato il risultato delle proprie ispezioni.
5. Il paragrafo 4 non si applica alle conseguenze finanziarie:
 - a) delle irregolarità di cui alla sezione III del presente capo;
 - b) connesse ad aiuti nazionali o ad infrazioni per le quali è stata avviata la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 108 del trattato o all'articolo 258 del trattato;
 - c) del mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti in virtù del titolo V, capo III, del presente regolamento, purché la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le conclusioni delle proprie ispezioni entro 12 mesi dal ricevimento della relazione del medesimo Stato membro sui risultati dei controlli da esso effettuati sulla spesa considerata.

Articolo 55
Competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti l'attuazione:

- a) della liquidazione dei conti di cui all'articolo 53 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare;
- b) della verifica di conformità di cui all'articolo 54 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare, nonché la procedura di conciliazione prevista nel medesimo articolo, comprese la costituzione, le funzioni e la composizione dell'organo di conciliazione e le sue modalità di lavoro.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

SEZIONE III
IRREGOLARITÀ

Articolo 56
Disposizioni comuni

1. Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro un anno dalla prima comunicazione dell'avvenuta irregolarità e registrano gli importi corrispondenti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.
2. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico dello Stato membro, fermo restando l'obbligo per lo Stato membro di dare corso ai procedimenti di recupero in applicazione dell'articolo 60.

Qualora, nell'ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara al FEAGA e al FEASR, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.
3. Per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:
 - a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o

- b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Qualora la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo sia adottata prima che agli importi pendenti siano applicate le norme di cui al paragrafo 2, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico del bilancio dell'Unione.

- 4. Lo Stato membro dichiara le conseguenze finanziarie che sono a suo carico, in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, nei conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iv). La Commissione ne verifica la corretta applicazione e procede, se del caso, ai necessari adattamenti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1.
- 5. Mediante atti di esecuzione la Commissione può decidere di escludere dal finanziamento unionale gli importi posti a carico del bilancio dell'Unione nei seguenti casi:
 - a) se lo Stato membro non ha rispettato il termine di cui al paragrafo 1;
 - b) se ritiene che la decisione di non portare avanti il procedimento di recupero adottata da uno Stato membro a norma del paragrafo 3 non è giustificata;
 - c) se ritiene che le irregolarità o il mancato recupero sono imputabili a irregolarità o negligenze dell'amministrazione o di un altro servizio od organismo dello Stato membro.

Gli atti di esecuzione di cui primo comma sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2. Prima dell'adozione di tali atti di esecuzione si applica la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 3.

Articolo 57

Disposizioni specifiche per il FEAGA

Gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell'incasso effettivo.

All'atto dell'accredito degli importi recuperati di cui al primo comma al bilancio dell'Unione, lo Stato membro può trattenerne il 10% a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro.

Articolo 58

Disposizioni specifiche per il FEASR

Gli Stati membri applicano le rettifiche finanziarie connesse a irregolarità e negligenze rilevate nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento unionale. Gli Stati membri tengono conto della natura e

della gravità delle irregolarità rilevate, nonché dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR.

Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al relativo programma. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell'Unione esclusi o recuperati soltanto per un intervento previsto dallo stesso programma di sviluppo rurale e non può riassegnarli a favore di interventi che sono stati oggetto di una rettifica finanziaria. Dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale lo Stato membro restituisce gli importi recuperati al bilancio dell'Unione.

Articolo 59 **Poteri delegati**

Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni in materia di recuperi di cui alla presente sezione, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 111, gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.

TITOLO V

SISTEMI DI CONTROLLO E SANZIONI

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 60

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. Gli Stati membri adottano, nell'ambito della politica agricola comune, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare allo scopo di:
 - a) accertare la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR;
 - b) offrire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che sia dissuasiva in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;
 - c) prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;
 - d) imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in conformità alla legislazione dell'Unione o, in sua mancanza, alla legislazione nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;
 - e) recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.
2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno.
3. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni e delle misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Le condizioni eventualmente adottate dagli Stati membri a complemento delle condizioni stabilite dalle regole dell'Unione che danno diritto al sostegno finanziato dal FEAGA o dal FEASR sono verificabili.
4. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme finalizzate all'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 61
Principi generali dei controlli

1. Il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 2, comprende, salvo se altrimenti previsto, l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto, completati da controlli in loco.
2. Per quanto riguarda i controlli in loco, l'autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte casuale e una parte basata sul rischio, in modo da ottenere un tasso di errore rappresentativo, mirando nel contempo anche agli errori più elevati.
3. L'autorità responsabile redige una relazione su ciascun controllo in loco.
4. Se del caso, tutti i controlli in loco previsti dalle regole dell'Unione riguardo agli aiuti nel settore dell'agricoltura e al sostegno allo sviluppo rurale sono eseguiti nello stesso momento.

Articolo 62
Clausola di elusione

Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

Articolo 63
Compatibilità dei regimi di sostegno ai fini dei controlli

Ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. xxx/xxx[OCM unica], gli Stati membri assicurano che le procedure di gestione e di controllo applicate a tali regimi sono compatibili con il sistema integrato di cui al capo II del presente titolo per quanto riguarda i seguenti elementi:

- a) la banca dati informatizzata;
- b) il sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- c) i controlli amministrativi.

Le procedure permettono il funzionamento comune o lo scambio di dati con il sistema integrato.

Articolo 64
Competenze della Commissione in materia di controlli

1. Per garantire l'applicazione corretta ed efficace dei controlli e che la verifica delle condizioni di ammissibilità sia effettuata in maniera efficace, coerente e non discriminatoria in modo da tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è conferito

alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, in merito alle situazioni in cui i beneficiari o i loro rappresentanti impediscono l'esecuzione dei controlli.

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente capo nell'insieme dell'Unione. Tali disposizioni possono riguardare, in particolare:

- a) i controlli amministrativi e i controlli in loco che gli Stati membri sono tenuti a realizzare per accertare il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei criteri di ammissibilità derivanti dall'applicazione della legislazione dell'Unione;
- b) il livello minimo dei controlli in loco necessari ai fini di un'efficiente gestione dei rischi, nonché le condizioni alle quali gli Stati membri sono tenuti ad aumentare il tasso dei controlli o possono ridurlo in caso di corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e di tassi di errore che si situano a un livello accettabile;
- c) le norme e i metodi per la notifica delle verifiche e dei controlli svolti e dei relativi risultati;
- d) le autorità competenti dell'esecuzione dei controlli di conformità, nonché il contenuto, la frequenza e la fase di commercializzazione a cui si applicano i controlli medesimi;
- e) laddove lo richiedano le esigenze specifiche della corretta gestione del regime, le regole per l'introduzione di requisiti supplementari rispetto alle procedure doganali, quali in particolare quelle definite dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹;
- f) per la canapa di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. xxx[PD], disposizioni sulle misure di controllo specifiche e sui metodi di determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo;
- g) per il cotone di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. xxx[PD], un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute;
- h) nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. OCM unica, norme relative alla misurazione delle superfici e ai controlli e norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli;
- i) le prove e i metodi da applicare per accertare l'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico e all'ammasso privato, nonché il ricorso alla procedura di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3, o ai corrispondenti articoli del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], del regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR] o del regolamento (UE) n. xxx/xxx (OCM unica), rispettivamente.

⁴¹ GUL 145 del 4.6.2008, pag. 1.

Articolo 65
Revoca, riduzione ed esclusione dall'aiuto

1. Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità o gli impegni relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto è revocato, in toto o in parte.
2. Qualora lo preveda la legislazione dell'Unione, gli Stati membri impongono sanzioni sotto forma di riduzioni od esclusioni del pagamento, o di parte del pagamento, concesso o da concedere, con riferimento al quale i criteri di ammissibilità o gli impegni sono stati rispettati.

La riduzione è graduata in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto o misure di sostegno per uno o più anni civili.

3. Gli importi corrispondenti alle revoche di cui al paragrafo 1 o alle sanzioni di cui al paragrafo 2 sono integralmente recuperati.

Articolo 66
Competenze della Commissione in materia di sanzioni

1. Per un giusto equilibrio tra l'effetto dissuasivo di oneri e sanzioni da imporre per la mancata osservanza di uno degli obblighi connessi all'applicazione della legislazione settoriale agricola, da un lato, e, dall'altro, un'applicazione flessibile del sistema, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 relativi alle norme e alle condizioni per:
 - a) la sospensione del diritto di partecipare ad un regime di aiuto, l'esclusione e la sospensione di pagamenti o un coefficiente di riduzione degli aiuti, dei pagamenti o delle restituzioni, o qualsiasi altra sanzione, in particolare nei casi in cui non siano stati rispettati i limiti temporali, oppure il prodotto, la dimensione o la quantità non siano conformi a quanto indicato nella domanda, la valutazione di un regime o la trasmissione di informazioni non siano state effettuate, siano inesatte o non siano state comunicate entro i termini;
 - b) l'applicazione di una riduzione dei pagamenti relativi alle spese agricole degli Stati membri qualora non risultino rispettati i termini prestabiliti per il recupero del contributo al pagamento del prelievo supplementare, o di una sospensione dei pagamenti mensili qualora gli Stati membri non trasmettano informazioni alla Commissione, non le trasmettano entro i termini o trasmettano informazioni inesatte;
 - c) l'applicazione di importi supplementari, di oneri o interessi supplementari in caso di frode, irregolarità, assenza di prove di adempimento di un obbligo o dichiarazioni tardive;
 - d) il deposito, lo svincolo e l'incameramento delle cauzioni nonché il tasso di riduzione da applicare all'atto dello svincolo delle cauzioni relative a restituzioni, titoli, offerte, gare o domande specifiche nel caso in cui non sia stato rispettato, in tutto o in parte, uno degli obblighi garantiti da tali cauzioni;

- e) permettere agli Stati membri di trattenere gli importi recuperati sotto forma di sanzioni;
- f) l'esclusione di un operatore o di un richiedente dal regime di intervento pubblico o di ammasso privato, dal regime dei titoli di importazione o di esportazione o dai regimi di contingenti tariffari in caso di frode o di trasmissione di informazioni non corrette;
- g) la revoca o la sospensione del riconoscimento, in particolare se un operatore, un'organizzazione di produttori, un'associazione di organizzazioni di produttori, un'associazione di produttori o un'organizzazione interprofessionale non rispettino o non rispettino più le condizioni richieste, anche in caso di mancata trasmissione di comunicazioni;
- h) l'applicazione di sanzioni nazionali adeguate agli operatori corresponsabili della produzione in superamento delle quote stabilite,
- i) errori palesi, forza maggiore e circostanze eccezionali.

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:

- a) le procedure e i criteri tecnici connessi alle misure e alle sanzioni di cui al paragrafo 1, ove siano rilevati casi di inadempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione applicabile;
- b) le norme e le procedure in materia di recupero di pagamenti indebiti derivanti dall'applicazione della legislazione applicabile.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3, o ai corrispondenti articoli del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], del regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR] o del regolamento (UE) n. xxx/xxx (OCM unica), rispettivamente.

Articolo 67

Cauzioni

- 1. Qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola gli Stati membri richiedono il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto di un obbligo previsto da tale legislazione settoriale agricola.
- 2. Salvo forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, in caso mancata esecuzione o di esecuzione parziale di un dato obbligo.
- 3. Per garantire un trattamento non discriminatorio, la parità e il rispetto della proporzionalità al momento del deposito di una cauzione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 riguardanti:
 - a) il significato dei termini ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2;
 - b) il soggetto responsabile in caso di mancato rispetto di un dato obbligo;

- c) le situazioni specifiche in cui l'autorità competente può derogare all'obbligo di costituire una cauzione;
 - d) le condizioni applicabili alla cauzione da costituire e al fideiussore;
 - e) le condizioni specifiche relative alla costituzione di una cauzione nell'ambito del pagamento di anticipi;
 - f) le esigenze principali, secondarie o subordinate in relazione alle cauzioni, nonché le conseguenze del mancato rispetto delle medesime,
4. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:
- a) la forma della cauzione da depositare e la procedura per il deposito della cauzione, per la sua accettazione e per la sostituzione della cauzione originaria;
 - b) le procedure per lo svincolo della cauzione;
 - c) le comunicazioni che incombono agli Stati membri e alla Commissione.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3, o ai corrispondenti articoli del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD], del regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR] o del regolamento (UE) n. xxx/xxx (OCM unica), rispettivamente.

Capo II

Sistema integrato di gestione e di controllo

Articolo 68

Campo di applicazione

1. In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo (in seguito denominato «sistema integrato»).
2. Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] e al sostegno concesso a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b) e degli articoli da 29 a 32, 34 e 35 del regolamento (UE) n. [SR] e, ove applicabile, dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. CR/xxx.

Tuttavia, il presente capo non si applica alle misure di cui all'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. [SR], né alle misure di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto.
3. Nella misura necessaria, il sistema integrato si applica anche al controllo della condizionalità di cui al titolo VI.

Articolo 69
Elementi del sistema integrato

1. Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:
 - a) una banca dati informatizzata;
 - b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
 - c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;
 - d) le domande di aiuto;
 - e) un sistema integrato di controllo;
 - f) un sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, che presenti una domanda di aiuto o di pagamento.
2. Laddove applicabile, il sistema integrato comprende un sistema di identificazione e registrazione degli animali istituito a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴² e del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio⁴³.
3. Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all'attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione può avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per avviare, seguire e utilizzare più facilmente il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire, su loro richiesta, una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 70
Banca dati informatizzata

1. Nella banca dati informatizzata sono registrati, per ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, i dati ricavati dalle domande di aiuto e di pagamento.

La banca dati consente, in particolare, la consultazione, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a decorrere dal 2000. Consente inoltre la consultazione diretta e immediata dei dati relativi almeno agli ultimi cinque civili consecutivi.
2. Gli Stati membri possono creare banche dati decentrate, a condizione che le medesime e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo nell'insieme del loro territorio e siano tra loro compatibili al fine di consentire verifiche incrociate.

⁴² GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

⁴³ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

Articolo 71
Sistema di identificazione delle parcelle agricole

Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe o documenti catastali o altri riferimenti cartografici. Si utilizzano le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono una precisione equivalente almeno a quella della cartografia su scala 1:5000.

Articolo 72
Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto

1. Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto permette la verifica dei diritti e le verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.
2. Il sistema di cui al paragrafo 1 consente la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi.

Articolo 73
Domande di aiuto e domande di pagamento

1. Ogni beneficiario del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti oppure una domanda di pagamento rispettivamente per la superficie corrispondente e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali, che indica, a seconda dei casi:
 - a) tutte le parcelle agricole dell'azienda, nonché la superficie non agricola per la quale è richiesto il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2;
 - b) i diritti all'aiuto dichiarati ai fini della loro attivazione;
 - c) ogni altra informazione prevista dal presente regolamento o richiesta per l'attuazione della corrispondente legislazione settoriale agricola o richiesta dallo Stato membro interessato.

Per quanto riguarda i pagamenti per superficie, ciascuno Stato membro determina la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto. Tale dimensione minima non può tuttavia superare 0,3 ettari.

In deroga al primo comma, lettera a), gli Stati membri possono decidere che gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti diretti per superficie non hanno l'obbligo di dichiarare le parcelle agricole che detengono qualora la superficie totale non sia superiore a 1 ha. Tuttavia tali agricoltori indicano nella loro domanda di avere a disposizione parcelle agricole e su richiesta delle autorità competenti ne indicano l'ubicazione.

2. Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse. Uno Stato membro può disporre che le domande di aiuto indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alla domanda dell'anno precedente. Tuttavia, per quanto riguarda il regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. SR, tale possibilità è offerta a tutti gli agricoltori interessati.
3. Gli Stati membri possono disporre che un'unica domanda di aiuto copra più o tutti i regimi di sostegno e più o tutte le misure di sostegno di cui all'articolo 68 o altri regimi di sostegno e misure.

Articolo 74

Sistema di identificazione dei beneficiari

Il sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, garantisce l'identificazione di tutte le domande di aiuto e di pagamento presentate dallo stesso beneficiario.

Articolo 75

Verifica delle condizioni di ammissibilità e riduzioni

1. In conformità all'articolo 61, gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco.
2. Ai fini dei controlli in loco gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole e/o dei beneficiari.
3. Al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS).
4. In caso di mancata osservanza delle condizioni di ammissibilità si applica l'articolo 65.

Articolo 76

Pagamento ai beneficiari

1. I pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno e delle misure di cui all'articolo 68, paragrafo 2, sono eseguiti nel periodo dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo.

Tali pagamenti sono versati in non più di due rate nel corso di tale periodo.

Tuttavia gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti e fino al 75% per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 68, paragrafo 2, anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre.

2. I pagamenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 75.

Articolo 77
Poteri delegati

1. Per garantire che il sistema integrato previsto dal presente capo sia attuato in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, tutelando gli interessi finanziari dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 riguardanti:
 - a) le definizioni specifiche necessarie per garantire un'attuazione armonizzata del sistema integrato;
 - b) norme in merito a ogni ulteriore misura che gli Stati membri debbano adottare per la corretta applicazione del presente capo e disposizioni relative a ogni forma di assistenza reciproca tra gli Stati membri.
2. Per garantire una corretta distribuzione dei fondi connessi alle domande di aiuto di cui all'articolo 73 ai beneficiari che ne hanno diritto e per permettere di accertare che i medesimi abbiano rispettato i relativi obblighi, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati in conformità all'articolo 111, quanto segue:
 - a) norme sulle dimensioni minime delle parcelle agricole da dichiarare, in modo da ridurre l'onere amministrativo sia per i beneficiari che per le autorità;
 - b) le disposizioni necessarie per una definizione armonizzata della base di calcolo dell'aiuto, comprese norme che disciplinino alcuni casi in cui le superfici ammissibili contengano elementi caratteristici del paesaggio o alberi;
 - c) una deroga al regolamento CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, [del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini]⁴⁴ per tutelare i diritti dei beneficiari ai pagamenti se l'ultimo giorno utile per la presentazione di domande o modifiche è un giorno festivo, un sabato o una domenica;
 - d) in caso di presentazione tardiva della domanda di pagamento o della domanda di assegnazione di diritti, il ritardo massimo autorizzato e le riduzioni da applicare in tale circostanza.
3. Per garantire che il calcolo e l'applicazione del rifiuto, delle riduzioni, delle esclusioni e dei recuperi siano effettuati secondo il principio di cui all'articolo 65 e in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, tutelando gli interessi finanziari dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 riguardanti:

⁴⁴ GUL 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

- (a) disposizioni sul rifiuto, sulle riduzioni e sulle esclusioni in relazione alla correttezza e alla completezza delle informazioni riportate nella domanda, come nel caso di sovradichiarazioni di superfici o di animali o di mancata dichiarazione di superfici, così come in caso di non rispetto dei criteri di ammissibilità o degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto;
- (b) disposizioni per garantire il trattamento uniforme e proporzionato delle irregolarità intenzionali, delle situazioni di errori materiali di scarsa importanza, di cumulo di riduzioni e di richiesta simultanea di diverse riduzioni;
- (c) norme che prevedono la mancata applicazione del rifiuto, di riduzioni e di esclusioni in alcuni casi, onde garantire il rispetto del principio di proporzionalità nell'applicazione delle riduzioni;
- (d) norme relative al recupero degli importi indebitamente erogati e dei diritti all'aiuto indebitamente assegnati.

Articolo 78 **Competenze di esecuzione**

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:

- a) gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi della banca dati informatizzata di cui all'articolo 70;
- b) gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 71 e del sistema di identificazione dei beneficiari di cui all'articolo 74;
- c) gli aspetti essenziali, le definizioni e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 72;
- d) norme relative alle domande di aiuto e alle domande di pagamento di cui all'articolo 73, nonché alle domande di diritti all'aiuto, che specifichino l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, prescrizioni in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande, disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, esenzioni dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto e disposizioni che consentano agli Stati membri di seguire procedure semplificate o di correggere errori palesi;
- e) norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi nonché l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento;
- f) le definizioni tecniche necessarie ai fini dell'attuazione uniforme del presente capo;
- g) norme per i casi di trasferimento di aziende accompagnato dal trasferimento di obblighi non ancora soddisfatti connessi all'ammissibilità dell'aiuto di cui trattasi;
- h) norme sul pagamento degli anticipi di cui all'articolo 76.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3, o ai corrispondenti articoli del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD] o del regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR] rispettivamente.

Capo III

Controllo delle operazioni

Articolo 79

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente capo stabilisce norme specifiche sul controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che fanno parte direttamente o indirettamente del sistema di finanziamento del FEAGA sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori, o dei loro rappresentanti, in seguito denominati «imprese».
2. Il presente capo non si applica alle misure che rientrano nel sistema integrato di cui al capo II del presente titolo.
3. Ai fini del presente capo si intende per:
 - a) "documenti commerciali", il complesso dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità e la corrispondenza, relativi all'attività professionale dell'impresa, nonché i dati commerciali, in qualsiasi forma, compresi i dati memorizzati elettronicamente, sempreché questi documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1;
 - b) "terzi", ogni persona fisica o giuridica che abbia un legame diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAGA.

Articolo 80

Controlli ad opera degli Stati membri

1. Gli Stati membri procedono sistematicamente a controlli dei documenti commerciali delle imprese, tenendo conto della natura delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli Stati membri provvedono affinché la selezione delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di accertamento di irregolarità. Tale selezione tiene conto tra l'altro dell'importanza finanziaria delle imprese contemplate da tale sistema e di altri fattori di rischio.
2. In casi appropriati, i controlli previsti al paragrafo 1 sono estesi alle persone fisiche o giuridiche a cui sono associate le imprese, nonché ad ogni altra persona fisica o giuridica suscettibile di presentare un interesse nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 81.
3. I controlli effettuati in applicazione del presente capo non pregiudicano i controlli effettuati conformemente agli articoli 49 e 50.

Articolo 81
Obiettivi dei controlli

1. L'esattezza dei principali dati oggetto del controllo è verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio, inclusi:
 - a) raffronti con i documenti commerciali dei fornitori, clienti, vettori o altri terzi;
 - b) se del caso, controlli fisici sulla quantità e sulla natura delle scorte;
 - c) raffronto con la contabilità dei flussi finanziari per o derivanti dalle operazioni effettuate nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA e
 - d) verifiche a livello della contabilità o registri dei movimenti di capitali che dimostrino, al momento del controllo, che i documenti detenuti dall'organismo pagatore quale prova dell'erogazione dell'aiuto al beneficiario sono esatti.
2. In particolare, qualora le imprese abbiano l'obbligo di tenere una contabilità specifica di magazzino in conformità di disposizioni unionali o nazionali, il controllo di tale contabilità comprende, nei casi appropriati, il raffronto della stessa con i documenti commerciali e, se del caso, con le quantità detenute in magazzino.
3. Nella selezione delle operazioni da controllare si tiene pienamente conto del grado di rischio.

Articolo 82
Accesso ai documenti commerciali

1. I responsabili delle imprese, o un terzo, si assicurano che tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari siano forniti agli agenti incaricati del controllo o alle persone a tal fine abilitate. I dati memorizzati elettronicamente sono forniti su adeguato supporto.
2. Gli agenti incaricati del controllo o le persone a tal fine abilitate possono farsi rilasciare estratti o copie dei documenti di cui al paragrafo 1.
3. Qualora, nel corso di un controllo effettuato ai sensi del presente capo, i documenti commerciali conservati dall'impresa siano giudicati inadatti a fini ispettivi, è richiesto all'impresa di tenere in futuro i documenti secondo le istruzioni dello Stato membro responsabile del controllo, fatti salvi gli obblighi stabiliti in altri regolamenti relativi al settore interessato.

Gli Stati membri decidono la data a partire dalla quale tali documenti devono essere tenuti.

Qualora tutti i documenti commerciali, o parte di essi, da verificare ai sensi del presente capo si trovino presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo commerciale, alla stessa società o alla stessa associazione di imprese gestite su base unificata come l'impresa controllata, sia all'interno che al di fuori del territorio dell'Unione, l'impresa controllata mette tali documenti a disposizione degli agenti

responsabili del controllo in un luogo e a una data definiti dagli Stati membri responsabili dell'esecuzione del controllo.

4. Gli Stati membri si assicurano che gli agenti incaricati dei controlli abbiano il diritto di sequestrare o di far sequestrare i documenti commerciali. Questo diritto è esercitato nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia e non pregiudica l'applicazione delle regole di procedura penale in materia di sequestro dei documenti.

Articolo 83 **Assistenza reciproca**

1. Gli Stati membri si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per procedere ai controlli di cui al presente capo nei seguenti casi:
 - a) qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell'importo considerato è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito;
 - b) qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano i documenti e le informazioni necessari per il controllo.

La Commissione può coordinare azioni comuni di mutua assistenza tra due o più Stati membri.

2. Durante i primi tre mesi successivi all'esercizio finanziario FEAGA in cui è stato effettuato il pagamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento dell'importo in questione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito in detto Stato membro.
4. Nella misura in cui il controllo di un'impresa effettuato a norma dell'articolo 80 richieda informazioni supplementari, in particolare i controlli incrociati di cui all'articolo 81, in un altro Stato membro, possono essere presentate richieste specifiche di controllo debitamente motivate. Un compendio trimestrale di queste richieste specifiche è trasmesso alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta.

Si dà seguito a una richiesta di controllo entro sei mesi dal ricevimento della stessa; i risultati del controllo sono comunicati non appena possibile allo Stato membro richiedente e alla Commissione. La comunicazione alla Commissione si effettua su base trimestrale entro un mese dalla fine del trimestre.

Articolo 84 **Programmazione**

1. Gli Stati membri elaborano il programma dei controlli che intendono effettuare conformemente all'articolo 80 nel periodo di controllo successivo.
2. Ogni anno, anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione il proprio programma di cui al paragrafo 1 e precisano:

- a) il numero di imprese che saranno controllate e la loro ripartizione per settore, tenuto conto dei relativi importi;
 - b) i criteri seguiti nell'elaborazione del programma.
3. I programmi stabiliti dagli Stati membri e comunicati alla Commissione sono messi in opera dagli Stati membri se la Commissione non ha presentato osservazioni entro un termine di otto settimane.
4. Il paragrafo 3 si applica *mutatis mutandis* alle modifiche del programma effettuate dagli Stati membri.
5. La Commissione può, in qualsiasi fase, richiedere l'inserimento di una particolare categoria di imprese nel programma di uno Stato membro.
6. Le imprese per le quali la somma delle entrate o dei pagamenti sia stata inferiore a 40 000 EUR sono controllate in applicazione del presente capo unicamente in funzione di criteri specifici che devono essere indicati dagli Stati membri nel loro programma annuale previsto al paragrafo 1, o dalla Commissione in ogni emendamento richiesto di detto programma.

Articolo 85 **Servizi speciali**

1. In ciascuno Stato membro un servizio speciale è incaricato di seguire l'applicazione del presente capo. Tale servizio è competente in particolare:
- a) dell'esecuzione dei controlli previsti nel presente capo a cura di agenti alle dirette dipendenze di tale servizio o
 - b) del coordinamento dei controlli effettuati da agenti che dipendono da altri servizi.
- Gli Stati membri possono altresì prevedere che i controlli da effettuare in applicazione del presente capo siano ripartiti fra il servizio speciale e altri servizi nazionali, sempreché il primo ne assicuri il coordinamento.
2. Il servizio o i servizi incaricati dell'applicazione del presente capo sono organizzati in modo da essere indipendenti dai servizi, o da loro sezioni, responsabili dei pagamenti e dei controlli che li precedono.
3. Per garantire la corretta applicazione del presente capo, il servizio speciale di cui al paragrafo 1 prende tutte le iniziative e le disposizioni necessarie ed è dotato dallo Stato membro interessato dei poteri necessari all'espletamento dei compiti di cui al presente capo.
4. Gli Stati membri prendono le misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti dal presente capo.

Articolo 86
Relazioni

1. Anteriormente al 1° gennaio successivo al periodo di controllo, gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione particolareggiata sull'applicazione del presente capo.
2. Gli Stati membri e la Commissione intrattengono un regolare scambio di opinioni in merito all'applicazione del presente capo.

Articolo 87
Accesso all'informazione e controlli effettuati in loco dalla Commissione

1. Conformemente alle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia, gli agenti della Commissione hanno accesso all'insieme dei documenti elaborati per o a seguito dei controlli organizzati nel quadro del presente capo, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati dai sistemi informatici. Tali dati sono forniti, a richiesta, su supporto adeguato.
2. I controlli di cui all'articolo 80 sono effettuati da agenti dello Stato membro. Gli agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli. Essi non possono esercitare le funzioni di controllo attribuite agli agenti nazionali. Tuttavia essi hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti dello Stato membro.
3. Qualora i controlli si svolgano secondo le modalità di cui all'articolo 83, gli agenti dello Stato membro richiedente possono presenziare, con il consenso dello Stato membro richiesto, ai controlli effettuati nello Stato membro richiesto e accedere agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti di tale Stato membro.

Gli agenti dello Stato membro richiedente che presenziano ai controlli nello Stato membro richiesto sono, in qualsiasi momento, in grado di comprovare la propria qualifica ufficiale. I controlli sono, in qualsiasi momento, svolti da agenti dello Stato membro richiesto.

4. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/99 e del regolamento (CE) n. 2185/96, gli agenti della Commissione, nonché gli agenti dello Stato di cui al paragrafo 3 si astengono dal partecipare agli atti che le disposizioni nazionali di procedura penale riservino ad agenti specificamente individuati dalla legge nazionale. Essi comunque non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o all'interrogatorio formale nel quadro della legge penale dello Stato membro. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute.

Articolo 88
Poteri della Commissione

1. Per escludere dall'applicazione del presente capo le misure che per loro natura non sono adatte a verifiche ex post mediante il controllo dei documenti commerciali, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità

all'articolo 111 per stabilire l'elenco delle altre misure alle quali non si applica il presente capo e per modificare la soglia di 40 000 EUR di cui all'articolo 84, paragrafo 6.

2. Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta, laddove necessario, le disposizioni volte a garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento nell'Unione, in particolare con riferimento a quanto segue:
 - a) l'esecuzione del controllo di cui all'articolo 80 per quanto riguarda la selezione delle imprese, la percentuale e il calendario di controllo;
 - b) la conservazione dei documenti commerciali e i tipi di documenti da tenere o i dati da registrare;
 - c) l'esecuzione e il coordinamento delle azioni congiunte di cui all'articolo 83, paragrafo 1;
 - d) dettagli e specifiche concernenti il contenuto, la forma e il modo di presentazione delle domande, il contenuto, la forma e il modo di comunicazione, presentazione e scambio delle informazioni nell'ambito del presente capo;
 - e) le condizioni e i mezzi di pubblicazione o specifiche regole e condizioni per la divulgazione o la messa a disposizione, da parte della Commissione alle autorità competenti degli Stati membri, delle informazioni necessarie nell'ambito del presente regolamento;
 - f) le responsabilità del servizio speciale di cui all'articolo 85;
 - g) il contenuto delle relazioni di cui all'articolo 86.

Gli atti di esecuzione di cui primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Capo IV

Altre disposizioni sui controlli

Articolo 89

Altri controlli relativi a misure di mercato

1. Gli Stati membri adottano provvedimenti atti a garantire che i prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. [OCM unica] non etichettati in conformità alle disposizioni di tale regolamento non siano immessi sul mercato né ritirati dal mercato.
2. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione, le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. [OCM unica], sono sottoposte a

controlli intesi ad accertare che le condizioni di cui al paragrafo 1 di detto articolo siano soddisfatte.

3. Gli Stati membri eseguono controlli, in base ad un'analisi dei rischi, per verificare la conformità dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. [OCM unica] alle norme di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione I, del medesimo regolamento e applicano, se del caso, sanzioni amministrative.
4. Per tutelare i fondi dell'Unione, nonché l'identità, la provenienza e la qualità dei vini dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 recanti:
 - a) norme per la costituzione di una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri e norme per disciplinare le banche dati degli Stati membri;
 - b) norme sugli organismi di controllo e sull'assistenza reciproca tra di essi;
 - c) norme sull'utilizzazione congiunta delle risultanze degli accertamenti degli Stati membri;
 - d) norme sull'applicazione di sanzioni in caso di circostanze eccezionali.

Articolo 90

Controlli connessi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (UE) n. [OCM unica].
2. Gli Stati membri designano l'autorità competente incaricata di controllare l'adempimento degli obblighi stabiliti nella parte II, titolo II, capo I, sezione II, del regolamento (UE) n. [OCM unica], in base ai criteri stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵ e garantiscono il diritto degli operatori che soddisfano tali obblighi ad essere coperti da un sistema di controlli.
3. All'interno dell'Unione la verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante o dopo il condizionamento del vino è effettuata dalla competente autorità di cui al paragrafo 2, oppure da uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, punto 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 di detto regolamento.
4. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione:

⁴⁵ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

- a) le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.
- b) norme sull'autorità responsabile della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, anche nei casi in cui la zona geografica è situata in un paese terzo;
- c) le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette;
- d) i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3, o al corrispondente articolo del regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica].

TITOLO VI

CONDIZIONALITÀ

Capo I

Campo di applicazione

Articolo 91

Principio generale

1. Al beneficiario di cui all'articolo 92 che non rispetti, nell'azienda, le regole di condizionalità stabilite dall'articolo 93 è applicata una sanzione.
2. La sanzione di cui al paragrafo 1 si applica esclusivamente nella misura in cui
 - a) l'inadempienza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario;
 - b) l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario e
 - c) sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario.

Tuttavia tale sanzione non si applica alle superfici forestali nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 31 e 35 del regolamento (UE) n. [SR].

3. Ai fini del presente titolo per "azienda" si intendono tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui all'articolo 92, situate all'interno del territorio dello stesso Stato membro.

Articolo 92

Beneficiari interessati

L'articolo 91 si applica ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], pagamenti ai sensi degli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. xxx/[OCM unica] e i premi annuali previsti dall'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 29 a 32, 34 e 35 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. [PD] né ai beneficiari che ricevono un aiuto a norma dell'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].

Articolo 93

Regole di condizionalità

Le regole di condizionalità sono costituite dai criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell'Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni

agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale ed elencate nell'allegato II, con riferimento ai seguenti settori:

- a) ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
- b) sanità pubblica, salute delle piante e degli animali,
- c) benessere degli animali.

Gli atti di cui all'allegato II in relazione ai criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione in vigore e, nel caso delle direttive, quali attuate dagli Stati membri.

La direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque sarà considerata parte dell'allegato II non appena sarà attuata da tutti gli Stati membri e non appena saranno stati individuati gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori. Per tener conto di questi elementi è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, ai fini della modifica dell'allegato II entro 12 mesi a decorrere dalla data in cui l'ultimo Stato membro ha notificato l'attuazione della direttiva alla Commissione.

La direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, sarà considerata parte dell'allegato II non appena sarà attuata da tutti gli Stati membri e non appena saranno stati individuati gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori. Per tener conto di questi elementi è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, ai fini della modifica dell'allegato II entro 12 mesi a decorrere dalla data in cui l'ultimo Stato membro ha notificato l'attuazione della direttiva alla Commissione, compresi gli obblighi relativi alla difesa integrata.

Inoltre, per il 2014 e il 2015, le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti. Gli Stati membri che erano membri dell'Unione al 1° gennaio 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. Gli Stati membri che sono diventati membri dell'Unione nel 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1° maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. La Bulgaria e la Romania provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1° gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti.

Il quinto comma non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente e ad esclusione di impianti di alberi di Natale e di specie a crescita rapida a breve termine.

Per tener conto delle disposizioni di cui ai due commi precedenti, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 111, recanti norme riguardanti il mantenimento dei pascoli permanenti, in particolare dirette a garantire l'adozione di misure per il mantenimento dei pascoli permanenti a livello degli agricoltori, compresi gli obblighi individuali da rispettare, come l'obbligo di riconvertire le superfici in pascoli permanenti qualora si constati una diminuzione della percentuale di terre investite a pascoli permanenti.

Inoltre la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i metodi per la determinazione della percentuale di pascolo permanente e di terreni agricoli da mantenere. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 94

Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dell'allegato II, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri non possono definire requisiti minimi che non siano previsti nell'allegato II.

Articolo 95

Informazione dei beneficiari

Gli Stati membri forniscono ai beneficiari interessati, anche con mezzi elettronici, l'elenco delle regole di condizionalità da rispettare e le informazioni ad esse relative.

Capo II

Sistema di controllo e sanzioni relative alla condizionalità

Articolo 96

Controlli della condizionalità

1. Gli Stati membri si avvalgono, se del caso, del sistema integrato stabilito dal titolo V, capo II, e in particolare degli elementi di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f).

Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di gestione e controllo in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme in materia di condizionalità.

Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito a norma della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini⁴⁶ e dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004, sono compatibili con il sistema integrato di cui al titolo V, capo II, del presente regolamento.

2. A seconda dei criteri, delle norme, degli atti e dei campi di condizionalità, gli Stati membri possono decidere di svolgere alcuni controlli amministrativi, in particolare quelli già previsti nell'ambito dei sistemi di controllo che si applicano al criterio, alla norma, all'atto o al campo di condizionalità in questione.

⁴⁶ GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31.

3. Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare se un beneficiario adempie agli obblighi stabiliti dal presente titolo.
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative allo svolgimento dei controlli volti ad accertare l'adempimento degli obblighi di cui al presente titolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Articolo 97 **Applicazione della sanzione**

1. La sanzione di cui all'articolo 91 si applica se, in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito «anno civile considerato») le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempimento è imputabile al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

Il disposto del primo comma si applica *mutatis mutandis* ai beneficiari per i quali si constata che non hanno rispettato le regole di condizionalità in qualsiasi momento nei tre anni successivi al 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento nell'anno che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, di cui al regolamento (UE) n. OCM unica (in seguito "anni considerati").

2. In caso di cessione di superficie agricola durante l'anno civile considerato o durante gli anni considerati, il disposto del paragrafo 1 si applica anche se l'inadempimento di cui si tratta è il risultato di un atto o di un'omissione direttamente imputabile alla persona alla quale o dalla quale la superficie agricola è stata ceduta. In deroga a quanto precede, se la persona alla quale è direttamente imputabile un atto o un'omissione ha presentato una domanda di aiuto o una domanda di pagamento nell'anno civile considerato o negli anni considerati, la sanzione si applica in base all'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 92 concessi o da concedere a tale persona.

Ai fini del presente paragrafo, per «cessione» si intende qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente.

3. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare sanzioni per beneficiario e per anno civile se l'importo della sanzione è pari o inferiore a 100 EUR, fatte salve le norme da adottare a norma dell'articolo 101.

Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente adotta, per un campione di beneficiari, i provvedimenti necessari per verificare che il beneficiario abbia posto rimedio all'inadempienza accertata. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.

4. La sanzione non incide sulla legalità e sulla regolarità dei pagamenti ai quali si applicano riduzioni o esclusioni.

Articolo 98

Applicazione della sanzione in Bulgaria e in Romania

In Bulgaria e in Romania le sanzioni di cui all'articolo 91 si applicano al più tardi a partire dal 1° gennaio 2016 per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori in materia di benessere degli animali di cui all'allegato II.

Articolo 99

Calcolo della sanzione

1. La sanzione di cui all'articolo 91 si applica mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 92, concessi o da concedere al beneficiario per l'anno civile considerato o per gli anni considerati.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4.

2. In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5% e, in caso di recidiva, il 15%.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e durata, l'inadempienza è da considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali non possono essere considerati di scarsa rilevanza. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.

3. In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20% e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili.
4. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui al paragrafo 1, primo comma.

Articolo 100

Importi risultanti dalla condizionalità

Gli Stati membri possono trattenere il 10% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 99.

Articolo 101
Poteri delegati

1. Per garantire una corretta distribuzione dei fondi ai beneficiari che ne hanno diritto, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 per stabilire una base armonizzata per il calcolo delle sanzioni connesse alla condizionalità, tenendo conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria.
2. Per garantire che la condizionalità sia attuata in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 riguardanti il calcolo e l'applicazione delle sanzioni.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI COMUNI

Capo I

Comunicazioni

Articolo 102

Comunicazione di informazioni

1. Fatte salve le disposizioni dei regolamenti settoriali, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:
 - a) per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento riconosciuti:
 - i) l'atto di riconoscimento;
 - ii) la funzione (organismo pagatore riconosciuto od organismo di coordinamento riconosciuto);
 - iii) ove rilevante, la revoca del riconoscimento;
 - b) per gli organismi di certificazione:
 - i) la denominazione;
 - ii) l'indirizzo;
 - c) per le misure relative ad operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR:
 - i) le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall'organismo pagatore riconosciuto o dall'organismo di coordinamento riconosciuto, corredate delle informazioni richieste;
 - ii) la stima del fabbisogno finanziario per quanto riguarda il FEAGA, e, per quanto riguarda il FEASR, l'aggiornamento delle stime delle dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell'anno e le stime delle dichiarazioni di spesa relative all'esercizio finanziario successivo;
 - iii) entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di cui trattasi, se uno Stato membro ha riconosciuto più di un organismo pagatore, una relazione di sintesi che presenti una panoramica a livello nazionale di tutte le dichiarazioni di affidabilità di gestione e dei pareri di revisione delle stesse da parte degli organismi di certificazione;

- iv) la dichiarazione di affidabilità di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti;
- v) una sintesi dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i controlli effettuati in conformità al calendario e alle modalità stabilite nelle specifiche norme settoriali.

I conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti sono comunicati, per la parte riguardante le spese del FEASR, con riferimento a ciascun programma.

- 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni dettagliate sulle misure adottate per l'attuazione delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e in merito al sistema di consulenza aziendale di cui al titolo III.
- 3. Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione in merito all'applicazione del sistema integrato di cui al titolo V, capo II. La Commissione organizza scambi di opinioni in materia con gli Stati membri.

Articolo 103

Riservatezza

- 1. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate od ottenute nell'ambito delle ispezioni e della liquidazione dei conti effettuate in applicazione del presente regolamento.

A tali informazioni si applicano le norme di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2185/96⁴⁷.

- 2. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di procedimenti giudiziari, le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli previsti nel titolo V, capo III, sono coperte dal segreto professionale. Esse possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni che svolgono negli Stati membri o nelle istituzioni dell'Unione, sono autorizzate a conoscerle per l'espletamento di dette funzioni.

Articolo 104

Poteri della Commissione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

- a) la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:
 - i) le dichiarazioni di spesa e gli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento, comprese le entrate con destinazione specifica,
 - ii) la dichiarazione di affidabilità di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori, nonché i risultati di tutti i controlli e di tutte le ispezioni disponibili;

⁴⁷ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

- iii) le relazioni di certificazione dei conti;
 - iv) i dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento riconosciuti e degli organismi di certificazione;
 - v) le modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;
 - vi) le notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro delle operazioni o dei programmi di sviluppo rurale e degli stati riepilogativi dei procedimenti di recupero avviati dagli Stati membri in seguito ad irregolarità;
 - vii) le informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'articolo 60;
- b) le modalità degli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri e l'attuazione di sistemi di informazione, compresi il tipo, la forma e il contenuto dei dati che tali sistemi di informazione devono elaborare e le norme relative alla loro conservazione;
 - c) la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di informazioni, documenti, statistiche e relazioni, nonché i termini e i metodi per la loro comunicazione.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Capo II

Uso dell'euro

Articolo 105

Principi generali

1. Gli importi indicati nelle decisioni della Commissione che adottano programmi di sviluppo rurale, gli importi degli impegni e dei pagamenti della Commissione, nonché gli importi delle spese attestate o certificate e delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri sono espressi e versati in euro.
2. I prezzi e gli importi fissati nella legislazione settoriale agricola sono espressi in euro.

Essi sono concessi e riscossi in euro negli Stati membri che hanno adottato l'euro e in moneta nazionale negli altri Stati membri.

Articolo 106
Tasso di cambio e fatto generatore

1. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro convertono in moneta nazionale i prezzi e gli importi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, attraverso un tasso di cambio.
2. Il fatto generatore del tasso di cambio è:
 - a) l'espletamento delle formalità doganali d'importazione o d'esportazione, per gli importi riscossi o versati negli scambi con i paesi terzi;
 - b) il fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione, in tutti gli altri casi.
3. Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal regolamento (UE) n. PD/xxx in una moneta diversa dall'euro, gli Stati membri convertono in moneta nazionale l'importo dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al 1° ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto.
4. Per quanto riguarda il FEAGA, al momento di redigere le dichiarazioni di spesa gli Stati membri che non hanno adottato l'euro applicano lo stesso tasso di cambio che hanno utilizzato per effettuare i pagamenti ai beneficiari o per incassare entrate, in conformità alle disposizioni del presente capo.
5. Per specificare il fatto generatore di cui al paragrafo 2 o per fissarlo per motivi inerenti all'organizzazione di mercato o all'importo di cui si tratta, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 recanti norme sui fatti generatori e sul tasso di cambio da utilizzare. Il fatto generatore specifico è determinato tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) effettiva applicabilità, a brevissimo termine, delle variazioni del tasso di cambio;
 - b) analogia tra fatti generatori relativi ad operazioni simili realizzate nell'ambito dell'organizzazione di mercato;
 - c) concordanza tra i fatti generatori dei vari prezzi ed importi riguardanti l'organizzazione di mercato;
 - d) realizzabilità ed efficacia dei controlli relativi all'applicazione dei pertinenti tassi di cambio.
6. Per evitare l'applicazione, da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall'euro delle entrate rimosse o degli aiuti versati ai beneficiari, da un lato, e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell'organismo pagatore, dall'altro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 111, recanti norme sul tasso di cambio da utilizzare nelle dichiarazioni delle spese e nella registrazione delle operazioni di ammasso pubblico nei conti dell'organismo pagatore.

Articolo 107
Misure di salvaguardia e deroghe

1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure per salvaguardare l'applicazione della legislazione dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale. Tali misure possono, se necessario, derogare alle norme in vigore.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

Le misure di cui al primo comma sono notificate immediatamente al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri.

2. Qualora pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale rischino di compromettere l'applicazione della legislazione dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 per derogare alla presente sezione, in particolare nei casi in cui un paese:
 - a) ricorra a tecniche di cambio anomale, quali tassi di cambio multipli, o applichi accordi di permuta;
 - b) abbia una moneta che non viene quotata sui mercati ufficiali dei cambi o la cui evoluzione rischia di provocare distorsioni negli scambi.

Articolo 108
Uso dell'euro da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro

1. Uno Stato membro che non abbia adottato l'euro, qualora decida di pagare le spese determinate dalla legislazione agricola settoriale in euro anziché nella moneta nazionale, adotta le misure necessarie affinché l'uso dell'euro non offra un vantaggio sistematico rispetto all'uso della moneta nazionale.
2. Lo Stato membro notifica alla Commissione le misure che intende adottare prima che le stesse entrino in vigore. Esso non può applicarle senza l'accordo previo della Commissione.

Capo III
Relazioni e valutazione

Articolo 109
Relazione finanziaria annuale

Entro la fine di settembre di ogni anno successivo a quello di ogni esercizio finanziario, la Commissione redige una relazione finanziaria sull'amministrazione del FEAGA e del FEASR con riferimento all'esercizio precedente e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Monitoraggio e valutazione della politica agricola comune

1. È istituito un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione allo scopo di misurare le prestazioni della politica agricola comune. Esso comprende tutti gli strumenti relativi al monitoraggio e alla valutazione delle misure della politica agricola comune, in particolare dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. PD/xxx, delle misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. OCM unica/xxx, delle misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. SR/xxx e dell'applicazione della condizionalità prevista dal presente regolamento.

Per garantire una misurazione efficace delle prestazioni, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111 riguardanti il contenuto e l'architettura del quadro comune.

2. L'impatto delle misure della politica agricola comune di cui al paragrafo 1 è misurato in relazione ai seguenti obiettivi:
 - a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;
 - b) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;
 - c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per lo sviluppo rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.

La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, un insieme di indicatori specifici per gli obiettivi di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle misure.

La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici, se del caso.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

4. La Commissione presenta ogni quattro anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2017.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 111

Esercizio della delega

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo.
3. La delega di poteri di cui al presente regolamento può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data ulteriore ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi a partire dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

Articolo 112

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, il "comitato dei Fondi agricoli". Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 113

Abrogazione

1. I regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 sono abrogati.

Tuttavia, continua ad applicarsi l'articolo 44 *bis* del regolamento (CE) n. 1290/2005.

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 114

Disposizioni transitorie

Per garantire la transizione ordinata dai regimi previsti nei regolamenti abrogati di cui all'articolo 113 a quelli stabiliti dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 111.

Articolo 115

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tuttavia, le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 16 ottobre 2013:

- a) gli articoli 7, 8 e 9;
- b) gli articoli 18, 42, 43 e 45, per le spese sostenute a partire dal 16 ottobre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Portata minima del sistema di consulenza aziendale nei campi della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai medesimi, della biodiversità, della protezione delle risorse idriche, della notifica delle malattie degli animali e delle piante e dell'innovazione, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera c)

Requisiti, azioni e consulenze a livello dei beneficiari quali definiti dagli Stati membri, se pertinenti, nei seguenti campi:

Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

- Informazioni sugli impatti previsti dei cambiamenti climatici nelle rispettive regioni, delle emissioni di gas serra delle relative pratiche agricole e del contributo del settore agricolo alla mitigazione di tali impatti attraverso migliori pratiche agricole e agroforestali e attraverso lo sviluppo di progetti di energie rinnovabili in azienda e il miglioramento dell'efficienza energetica dell'azienda agricola.
- Investimenti in immobilizzazioni materiali, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Ripristino del potenziale produttivo agricolo e introduzione di adeguate misure di prevenzione, come previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Forestazione e imboschimento, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Allestimento di sistemi agroforestali, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi e calamità naturali, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Interventi agroambientali ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi, come previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Agricoltura biologica ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi, come previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. SR/xxx.

- Servizi silvoambientali e salvaguardia della foresta ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi, come previsto dall'articolo 35 del regolamento (UE) n. SR/xxx.

Biodiversità

- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- Direttiva 92/43/EEC del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- Investimenti in immobilizzazioni materiali come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Allestimento di sistemi agroforestali, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Interventi agroambientali ai fini della preservazione della biodiversità, come previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Agricoltura biologica ai fini della preservazione della biodiversità, come previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Servizi silvoambientali e salvaguardia della foresta ai fini della preservazione della biodiversità, come previsto dall'articolo 35 del regolamento (UE) n. SR/xxx.

Protezione delle risorse idriche

- Articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
- Uso corretto dei prodotti fitosanitari come previsto dall'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- Investimenti in immobilizzazioni materiali ai fini della gestione delle risorse idriche come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Interventi agroambientali ai fini della gestione delle risorse idriche, come previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Agricoltura biologica ai fini della gestione delle risorse idriche, come previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. SR/xxx.

Notifica delle malattie degli animali e delle piante

- Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.
- Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali comunitarie di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.
- Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Innovazione

- Informazione su interventi finalizzati all'innovazione.
- Divulgazione di attività nel quadro della rete del [partenariato europeo per l'innovazione] di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) n. SR/xxx.
- Cooperazione prevista dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. SR/xxx.

ALLEGATO II

Regole di condizionalità di cui all'articolo 93

CGO: Criteri di gestione obbligatori

BCAA: Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	Articoli 4 e 5
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua ⁴⁸	
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE	
	Suolo e stoccaggio di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo	
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione	
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, compreso il divieto di bruciare le stoppie	
		BCAA 7	Protezione delle zone umide e dei terreni ricchi di carbonio, compreso il divieto di primo dissodamento ⁴⁹	

⁴⁸ Le fasce tampone nell'ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali devono rispettare, sia all'interno che all'esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti collegati alle condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d'acqua previste nell'allegato II, punto A.4 della direttiva 91/676/CEE, la cui applicazione deve essere conforme ai programmi d'azione degli Stati membri stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 91/676/CEE.

⁴⁹ Il dissodamento di zone umide e terreni ricchi di carbonio definiti al più tardi nel 2011 come "seminativo" a norma dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1120/2009 e che rispettano la definizione dei seminativi di cui all'articolo 4, lettera f), del regolamento (UE) n. PD/xxx non è considerato primo dissodamento.

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		
	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).	Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
		CGO 3	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	Articolo 6, paragrafi 1 e 2
	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 8	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli ed eventuali misure per evitare attacchi parassitari e specie invasive	
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 ⁵⁰ e articoli 18, 19 e 20
		CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7
	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31)	Articoli 3, 4 e 5

⁵⁰

Attuato in particolare dal:

- Regolamento (CEE) n. 2377/90: articoli 2, 4 e 5;
- Regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) e e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; I-4; I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6; e
- Regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		
		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)	Articoli 4 e 7
		CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)	Articoli 3, 4 e 5
	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)	Articoli 7, 11, 12, 13 e 15
	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag.1)	Articolo 55, prima e seconda frase
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	Articoli 3 e 4
		CGO 12	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)	Articolo 3 e articolo 4
		CGO 13	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)	Articolo 4

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

1. Regolamento (CEE) n. 352/78	
Regolamento (CEE) n. 352/78	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 45, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 2	Articolo 45, paragrafo 2
Articolo 3	Articolo 48, paragrafo 1
Articolo 4	-
Articolo 5	-
Articolo 6	-
2. Regolamento (CE) n. 2799/98	
Regolamento (CE) n. 2799/98	Presente regolamento
Articolo 1	-
Articolo 2	Articolo 105, paragrafo 2 e articolo 106
Articolo 3	Articolo 106
Articolo 4	-
Articolo 5	-
Articolo 6	-
Articolo 7	Articolo 107
Articolo 8	Articolo 108
Articolo 9	-
Articolo 10	-
Articolo 11	-
3. Regolamento (CE) n. 814/2000	
Regolamento (CE) n. 814/2000	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 47, paragrafo 1

Articolo 2	Articolo 47, paragrafo 2
Articolo 3	-
Articolo 4	-
Articolo 5	-
Articolo 6	-
Articolo 7	-
Articolo 8	Articolo 47, paragrafo 5
Articolo 9	-
Articolo 10	Articolo 47, paragrafo 4, e articolo 112
Articolo 11	-
4. Regolamento (CE) n. 1290/2005	
Regolamento (CE) n. 1290/2005	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 6	Articolo 7
Articolo 7	Articolo 9
Articolo 8	Articolo 102
Articolo 9	Articolo 60
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 16
Articolo 13	Articolo 19
Articolo 14	Articolo 17

Articolo 15	Articolo 18
Articolo 16	Articolo 42
Articolo 17	Articolo 43, paragrafo 1
Articolo 17 bis	Articolo 43, paragrafo 2
Articolo 18	Articolo 24
Articolo 19	Articolo 26
Articolo 20	Articolo 27
Articolo 21	Articolo 28
Articolo 22	Articolo 31
Articolo 23	Articolo 32
Articolo 24	Articolo 33
Articolo 25	Articolo 34
Articolo 26	Articolo 35
Articolo 27	Articolo 43, paragrafo 1
Articolo 27 bis	Articolo 43, paragrafo 2
Articolo 28	Articolo 36
Articolo 29	Articolo 37
Articolo 30	Articolo 53
Articolo 31	Articolo 54
Articolo 32	Articoli 56 e 57
Articolo 33	Articoli 56 e 58
Articolo 34	Articolo 45
Articolo 35	-
Articolo 36	Articolo 50
Articolo 37	Articolo 49
Articolo 38	-

Articolo 39	-
Articolo 40	-
Articolo 41	Articolo 112
Articolo 42	-
Articolo 43	Articolo 109
Articolo 44	Articolo 103
Articolo 44 bis	Articolo 113, paragrafo 1
Articolo 45	Articolo 105, paragrafo 1 e articolo 106, paragrafi 3 e 4
Articolo 46	-
Articolo 47	Articolo 113
Articolo 48	Articolo 114
Articolo 49	Articolo 115
5. Regolamento (CE) n. 485/2008	
Regolamento (CE) n. 485/2008	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 79
Articolo 2	Articolo 80
Articolo 3	Articolo 81
Articolo 4	-
Articolo 5	Articolo 82, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 6	Articolo 82, paragrafo 4
Articolo 7	Articolo 83
Articolo 8	Articolo 103, paragrafo 2
Articolo 9	Articolo 86
Articolo 10	Articolo 84
Articolo 11	Articolo 85
Articolo 12	Articolo 106, paragrafo 3

Articolo 13	-
Articolo 14	-
Articolo 15	Articolo 87
Articolo 16	-
Articolo 17	-

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica);
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori nel 2013;
- Proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno a favore dei viticoltori.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁵¹

Settore: titolo 05 della rubrica 2

1.3. Natura della proposta/iniziativa (Quadro legislativo della PAC dopo il 2013)

☒ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

☐ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**⁵²

☒ La proposta/iniziativa riguarda la **proroga di un'azione esistente**

☒ La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

⁵¹ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).
⁵² A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Per promuovere l'efficienza delle risorse per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'agricoltura e dello sviluppo rurale dell'Unione in linea con la strategia Europa 2020, gli obiettivi della PAC sono:

- la produzione alimentare redditizia;
- la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
- uno sviluppo territoriale equilibrato.

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivi specifici del settore 05

Obiettivo specifico n. 1:

Fornitura di beni pubblici ambientali

Obiettivo specifico n. 2:

Offrire una compensazione per le difficoltà di produzione nelle zone con vincoli naturali specifici

Obiettivo specifico n. 3:

Portare avanti gli interventi per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi

Obiettivo specifico n. 4:

Gestire il bilancio unionale (PAC) secondo standard elevati di gestione finanziaria

Obiettivo specifico per ABB 05 02 - Interventi sui mercati agricoli

Obiettivo specifico n. 5:

Migliorare la competitività del settore agricolo e rafforzarne il valore nella filiera alimentare

Obiettivo specifico per ABB 05 03 - Aiuti diretti

Obiettivo specifico n. 6:

Contribuire ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito agricolo

Obiettivi specifici per ABB 05 04 – Sviluppo rurale

Obiettivo specifico n. 7:

Rafforzare la crescita verde attraverso l'innovazione

Obiettivo specifico n. 8:

Supportare l'occupazione rurale e mantenere il tessuto sociale delle zone rurali

Obiettivo specifico n. 9:

Migliorare l'economia rurale e promuovere la diversificazione

Obiettivo specifico n. 10:

Permettere la diversità strutturale nei sistemi di produzione agricola

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

In questa fase non è possibile fissare obiettivi quantitativi per gli indicatori di impatto. Anche se la politica può orientare verso una determinata direzione, i risultati economici, ambientali e sociali generali misurati da tali indicatori dipenderebbero in definitiva anche dall'impatto di una serie di fattori esterni che, in base all'esperienza recente, sono diventati considerevoli e imprevedibili. Sono in corso analisi più approfondite che saranno ultimate per il periodo successivo al 2013.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti, gli Stati membri avranno la possibilità di decidere, in misura limitata, se dare o meno attuazione a determinate componenti dei regimi dei pagamenti diretti.

Per lo sviluppo rurale, i risultati e l'impatto attesi dipenderanno dai programmi di sviluppo rurale che gli Stati membri presenteranno alla Commissione. Gli Stati membri saranno invitati a fissare obiettivi nei loro programmi.

1.4.4. Indicatori di risultato e di impatto

Le proposte prevedono l'elaborazione di un quadro comune di monitoraggio e di valutazione destinato a misurare le prestazioni della politica agricola comune. Nel quadro sono inclusi tutti gli strumenti connessi al monitoraggio e alla valutazione delle misure della PAC, in particolare i pagamenti diretti, le misure di mercato, le misure di sviluppo rurale e l'applicazione della condizionalità.

L'incidenza di queste misure della PAC deve essere misurata in relazione ai seguenti obiettivi:

- a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;
- b) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;

- c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l'occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.

Mediante atti di esecuzione la Commissione definisce un insieme di indicatori specifici a tali obiettivi e settori.

Inoltre, per quanto riguarda lo sviluppo rurale si propone un sistema rafforzato di monitoraggio e valutazione comune. Tale sistema persegue le seguenti finalità: a) dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi, b) contribuire ad un sostegno dello sviluppo rurale più mirato e c) favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione. Mediante atti di esecuzione la Commissione stabilirà un elenco di indicatori comuni connessi alle priorità strategiche.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Per conseguire gli obiettivi strategici pluriennali della PAC che traspongono direttamente la strategia Europa 2020 nelle zone rurali d'Europa, nonché per adempiere gli obblighi pertinenti previsti dal trattato, le proposte sul tavolo mirano a stabilire il quadro legislativo della politica agricola comune per il periodo dopo il 2013.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

La PAC del futuro non si limiterà ad essere una politica che provvede per una parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Pertanto, la PAC è una vera e propria politica comune che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come il cambiamento climatico e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri.

Come indicato nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020"⁵³, la PAC è una vera politica europea. Anziché lavorare con 27 politiche agricole separate e 27 bilanci nazionali distinti gli Stati membri mettono insieme le loro risorse per attuare una politica europea unica con un unico bilancio europeo. È ovvio quindi che la PAC assorba una porzione considerevole del bilancio dell'Unione, ma quest'approccio è certamente più efficiente ed economico di approcci nazionali non coordinati tra loro.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Sulla scorta dell'esame dell'attuale quadro politico, di un'ampia consultazione delle parti interessate e di un'analisi delle sfide e necessità future è stata eseguita un'approfondita valutazione di impatto. Si rinvia per maggiori dettagli alla valutazione d'impatto e alla relazione che accompagna le proposte legislative.

⁵³

COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011.

1.5.4. *Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Le proposte legislative oggetto della presente scheda finanziaria vanno inserite nel più ampio contesto della proposta di regolamento quadro unico recante norme comuni relative ai Fondi quadro strategici comuni (FEASR, FESR, FSE, Fondo di coesione e FEAMP). Il regolamento quadro darà un contributo considerevole in termini di riduzione delle formalità amministrative, di efficacia con cui si spendono le risorse dell'Unione e di attuazione pratica della semplificazione. Ne risultano anche rafforzati i nuovi concetti del quadro strategico comune per tutti questi Fondi e dei futuri contratti di partenariato che saranno finanziati da tali Fondi.

Il quadro strategico comune che sarà stabilito tradurrà gli obiettivi e le priorità della strategia Europa 2020 in priorità per il FEASR, oltre che per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, il che garantirà un uso integrato delle risorse al servizio di obiettivi comuni.

Il quadro strategico comune stabilirà anche meccanismi di coordinamento con le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione.

Inoltre, per quanto riguarda la PAC, l'armonizzazione e l'allineamento delle norme in materia di gestione e di controllo per il primo pilastro (FEAGA) e per il secondo pilastro (FEASR) della PAC permetteranno di realizzare importanti sinergie e di raggiungere obiettivi di semplificazione. Lo stretto legame tra FEAGA e FEASR dovrebbe essere mantenuto e dovrebbero essere sostenute le strutture già operanti negli Stati membri.

1.6. **Durata e incidenza finanziaria**

x Proposta/iniziativa di **durata limitata (per i progetti di regolamento sui regimi di pagamento diretto, sullo sviluppo rurale e per i regolamenti transitori)**

– x Proposta/iniziativa in vigore dal 1° 1.2014 al 31.12.2020

– x Incidenza finanziaria per il periodo del prossimo quadro finanziario pluriennale. Per lo sviluppo rurale, incidenza sui pagamenti fino al 2023.

x Proposta/iniziativa di **durata illimitata (per il progetto di regolamento sulla OCM unica e il regolamento orizzontale).**

– Attuazione a partire dal 2014.

1.7. **Modalità di gestione prevista**⁵⁴

x **Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione

☐ **Gestione centralizzata indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ☐ agenzie esecutive

⁵⁴

Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_it.html

- ☐ organismi creati dalle Comunità⁵⁵
- ☐ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
- ☐ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

x **Gestione concorrente** con gli Stati membri

☐ **Gestione decentrata** con paesi terzi

☐ **Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Osservazioni

Non vi sono modifiche di rilievo rispetto alla situazione attuale, in altre parole la parte più consistente delle spese oggetto delle proposte legislative sulla riforma della PAC sarà gestita in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. Tuttavia una parte del tutto minore continuerà a rientrare nell'ambito della gestione diretta centralizzata da parte della Commissione.

⁵⁵ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

In termini di monitoraggio e di valutazione della PAC, la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ogni quattro anni e per la prima volta entro la fine del 2017.

Sono previste inoltre disposizioni complementari specifiche in tutti i settori della PAC, che comprendono vari obblighi di comunicazione e notifica da precisare mediante atti di esecuzione.

Anche per quanto riguarda lo sviluppo rurale sono previste disposizioni per il monitoraggio a livello di programma, che saranno allineate con quelle degli altri Fondi e abbinate a valutazioni ex ante, in itinere e ex post.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

I beneficiari della PAC sono oltre 7 milioni di persone che ricevono sostegno nell'ambito di svariati regimi di aiuto distinti, ciascuno dei quali prevede criteri di ammissibilità dettagliati e talora complessi.

Si può già considerare assodata la tendenza alla riduzione del tasso di errore nel campo della politica agricola comune. Molto recentemente, un tasso di errore attestatosi vicino al 2% conferma la valutazione generalmente positiva degli ultimi anni. L'intenzione è di proseguire questi sforzi per raggiungere un tasso di errore inferiore al 2%.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Il pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, prevede di mantenere e rafforzare il sistema attuale istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005. Esso prevede una struttura amministrativa obbligatoria a livello di Stato membro, che ruota intorno agli organismi pagatori riconosciuti i quali sono responsabili dell'esecuzione dei controlli a livello del beneficiario finale secondo i principi stabiliti nel punto 2.3. Ogni anno, il responsabile di ogni organismo pagatore è tenuto a fornire una dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno e la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti. Un organismo di revisione indipendente è tenuto a formulare un parere su tutti e tre questi elementi.

La Commissione porterà avanti la propria attività di audit della spesa agricola in base ad un'impostazione basata sul rischio per garantire che le ispezioni si concentrino in particolare sui settori dove il rischio è maggiore. Se dall'audit emerge che le spese sono state sostenute in violazione delle norme dell'Unione, la Commissione esclude i relativi importi dal finanziamento unionale nell'ambito del sistema della verifica di conformità.

Per quanto riguarda i costi dei controlli, nell'allegato 8 della valutazione d'impatto che accompagna le proposte legislative figura un'analisi dettagliata di tali costi.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Il pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, prevede di mantenere e rafforzare gli attuali sistemi dettagliati di controlli e sanzioni che devono applicare gli organismi pagatori, con caratteristiche comuni di base e regole particolari in funzione delle specificità di ciascun regime di aiuto. In generale, i sistemi prevedono controlli amministrativi esaustivi del 100% delle domande di aiuto, controlli incrociati con altre banche dati nei casi in cui tali controlli siano ritenuti opportuni, nonché l'esecuzione di controlli in loco prima del pagamento per un numero minimo di operazioni, in funzione dei rischi associati al regime di cui si tratta. Se i controlli in loco mettono in luce un numero elevato di irregolarità è necessario effettuare controlli supplementari. In questo contesto, il sistema di gran lunga più importante è il Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) che nell'esercizio finanziario 2010 ha coperto circa l'80% della spesa totale sostenuta nell'ambito del FEAGA e del FEASR. Negli Stati membri in cui i sistemi di controllo funzionano correttamente e i tassi di errore sono bassi, la Commissione avrà la facoltà di autorizzare una riduzione del numero dei controlli in loco.

Il pacchetto di misure prevede inoltre l'obbligo, per gli Stati membri, di prevenire, accertare e porre rimedio alle irregolarità e alle frodi, di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive come previste dalla legislazione unionale e nazionale e di recuperare eventuali pagamenti irregolari, maggiorati di interessi. Esso prevede un meccanismo di liquidazione automatica per i casi di irregolarità in base al quale se il recupero non è avvenuto entro quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure entro otto anni in caso di procedimenti giudiziari, gli importi non recuperati sono a carico dello Stato membro di cui si tratta. Questo meccanismo costituirà un forte incentivo perché gli Stati membri procedano al recupero dei pagamenti irregolari quanto più rapidamente possibile.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Gli importi indicati nella presente scheda finanziaria sono espressi in prezzi correnti e in impegni.

Oltre alle modifiche risultanti dalle proposte legislative, quali elencate nelle tabelle di accompagnamento che seguono, le stesse proposte legislative implicano altre modifiche che non hanno alcuna incidenza finanziaria.

Per ciascuno degli anni del periodo 2014-2020, in questa fase non può essere esclusa l'applicazione della disciplina finanziaria. Questo non dipenderà però dalle proposte di riforma in quanto tali, ma da altri fattori come ad esempio l'esecuzione degli aiuti diretti o i futuri sviluppi sui mercati agricoli.

Per quanto riguarda gli aiuti diretti, i massimali netti prorogati per il 2014 (anno civile 2013) inclusi nella proposta relativa al periodo transitorio sono più elevati degli importi assegnati agli aiuti diretti indicati nelle tabelle di accompagnamento. Lo scopo della proroga è garantire che continui ad essere applicata la legislazione attualmente in vigore nell'ipotesi di uno scenario in cui tutti gli altri elementi rimarrebbero invariati, ferma restando l'eventuale necessità di applicare il meccanismo della disciplina finanziaria.

Le proposte di riforma contengono disposizioni che danno agli Stati membri un certo grado di flessibilità nell'assegnazione dei propri pagamenti diretti e degli importi riguardanti lo sviluppo rurale. Ove gli Stati membri decidano di fare ricorso a tale flessibilità vi saranno conseguenze finanziarie all'interno degli importi finanziari stabiliti, che in questa fase non possono essere quantificate.

La presente scheda finanziaria non tiene conto dell'eventuale uso della riserva per le crisi. Va sottolineato che gli importi presi in considerazione per le spese relative al mercato si basano sull'ipotesi di assenza di acquisti all'intervento pubblico e di assenza di altre misure connesse a situazioni di crisi in qualsiasi settore.

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Tabella 1: Importi relativi alla PAC compresi gli importi complementari previsti nelle proposte relative al QFP e nelle proposte di riforma della PAC

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio	2013	2013 aggiustato (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
Compresi nel OEP										
Rubrica 2										
Spese per aiuti diretti e misure di mercato (2) (3) (4)	44 939	45 304	44 830	45 054	45 299	45 519	45 508	45 497	45 485	317 193
Stima entrate con destinazione specifica	672	672	672	672	672	672	672	672	672	4 704
P1 Spese per aiuti diretti e misure di mercato (con entrate con destinazione specifica)	45 611	45 976	45 502	45 726	45 971	46 191	46 180	46 169	46 157	321 897
P2 Sviluppo rurale (4)	14 817	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	14 451	101 157
Totale	60 428	60 428	59 953	60 177	60 423	60 642	60 631	60 620	60 608	423 054
Rubrica 1										
QSC Ricerca agricola e innovazione	N.A.	N.A.	682	696	710	724	738	753	768	5 072
Indigenti	N.A.	N.A.	379	387	394	402	410	418	427	2 818
Totale	N.A.	N.A.	1 061	1 082	1 104	1 126	1 149	1 172	1 195	7 889
Rubrica 3										
Sicurezza alimentare	N.A.	N.A.	350	350	350	350	350	350	350	2 450
Non compresi nel OEP										
Riserva per le crisi nel settore agricolo	N.A.	N.A.	531	541	552	563	574	586	598	3 945
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) di cui importo disponibile massimo per l'agricoltura: (5)	N.A.	N.A.	379	387	394	402	410	418	427	2 818
TOTALE										
TOTALE proposte della Commissione (QFP e fuori QFP) + entrate con destinazione specifica	60 428	60 428	62 274	62 537	62 823	63 084	63 114	63 146	63 177	440 156
TOTALE proposte QFP (cioè esclusi la riserva e il FEG) + entrate con destinazione specifica	60 428	60 428	61 364	61 609	61 877	62 119	62 130	62 141	62 153	433 393

Note:

- (1) Tenendo conto delle modifiche legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e l'articolo 136 "importi non spesi" cesseranno di applicarsi entro la fine del 2013.
- (2) Gli importi si riferiscono al massimale annuale proposto per il primo pilastro. Va tuttavia notato che si propone di trasferire le spese negative dalla liquidazione dei conti (attuale voce di bilancio 05 07 01 06) alle entrate con destinazione specifica (voce 67 03). Per i dettagli si veda la tabella sulle entrate stimate nella pagina seguente.
- (3) Le cifre per il 2013 comprendono gli importi per le misure veterinarie e fitosanitarie e per le misure di mercato nel settore della pesca.
- (4) Gli importi figuranti nella tabella che precede sono in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011). Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione di un solo Stato membro destinata al programma nazionale di ristrutturazione del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2. Nelle tabelle figuranti nella sezione successiva gli importi sono stati trasferiti indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel quadro finanziario pluriennale.
- (5) In conformità alla comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo), nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) sarà disponibile un importo complessivo fino a 2,5 miliardi di euro, a prezzi del 2011, per offrire un sostegno supplementare agli agricoltori per ovviare agli effetti della globalizzazione. Nella tabella che precede la ripartizione annuale a prezzi correnti è solo **indicativa**. La proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011) 403 definitivo del 29 giugno 2011) fissa per il FEG un importo annuo massimo generale di 429 milioni di euro a prezzi del 2011.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Tabella 2: Stima delle entrate e delle spese per il settore 05 nella rubrica 2

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio	2013	2013 aggiustato	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
ENTRATE										
123 - Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie)	123	123	123	123						246
67 03 - Entrate con destinazione specifica	672	672	741	741	741	741	741	741	741	5 187
di cui ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	0	0	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	795	795	864	864	741	741	741	741	741	5 433
SPESE										
05 02 - Mercati (1)	3 311	3 311	2 622	2 641	2 670	2 699	2 722	2 710	2 699	18 764
05 03 - Aiuti diretti (prima del livellamento) (2)	42 170	42 535	42 876	43 081	43 297	43 488	43 454	43 454	43 454	303 105
05 03 - Aiuti diretti (dopo il livellamento)	42 170	42 535	42 876	42 917	43 125	43 303	43 269	43 269	43 269	302 027
05 04 - Sviluppo rurale (prima del livellamento)	14 817	14 451	14 455	14 455	14 455	14 455	14 455	14 455	14 455	101 185
05 04 - Sviluppo rurale (dopo il livellamento)	14 817	14 451	14 455	14 619	14 627	14 640	14 641	14 641	14 641	102 263
05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	-69	-69	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	60 229	60 229	59 953	60 177	60 423	60 642	60 631	60 620	60 608	423 054
BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione			59 212	59 436	59 682	59 901	59 890	59 879	59 867	417 867

Note:

- (1) Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il 2013 (ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di patate, foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi.
- (2) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.

Tabella 3: Calcolo dell'incidenza finanziaria, per capitolo di bilancio, delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le entrate e le spese della PAC

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio	2013	2013 aggiustato								TOTALE 2014-2020
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ENTRATE										
123 - Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie)	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0
67 03 - Entrate con destinazione specifica	672	672	69	69	69	69	69	69	69	483
di cui ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	0	0	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	795	795	69	69	69	69	69	69	69	483
SPESE										
05 02 - Mercati (1)	3 311	3 311	-689	-670	-641	-612	-589	-601	-612	-4 413
05 03 - Aiuti diretti (prima del livellamento) (2)	42 170	42 535	-460	-492	-534	-577	-617	-617	-617	-3 913
05 03 - Aiuti diretti – Stima del prodotto del livellamento da trasferire allo sviluppo rurale			0	-164	-172	-185	-186	-186	-186	-1 078
05 04 - Sviluppo rurale (prima del livellamento)	14 817	14 451	4	4	4	4	4	4	4	28
05 04 - Sviluppo rurale – Stima del prodotto del livellamento trasferito dagli aiuti diretti			0	164	172	185	186	186	186	1 078
05 07 01 06 -Liquidazione dei conti	-69	-69	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	60 229	60 229	-1 076	-1 089	-1 102	-1 115	-1 133	-1 144	-1 156	-7 815
BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione specifica			-1 145	-1 158	-1 171	-1 184	-1 202	-1 213	-1 225	-8 298

Note:

- (1) Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il 2013 (ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di patate, foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi.
- (2) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.

Tabella 4: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le spese della PAC connesse al mercato

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO		Base giuridica	Fabbisogno stimato	Modifiche rispetto al 2013							TOTALE 2014-2020
			2013 (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Misure eccezionali: campo di applicazione della base giuridica semplificato ed esteso		artt. 154,155, 156	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Soppressione dell'intervento per il frumento duro e il sorgo		ex art.10	pm	-	-	-	-	-	-	-	-
Programmi alimentari per gli indigenti	(2)	ex art.27 del reg. 1234/2007	500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-3 500.0
Ammasso privato (fibre di lino)		art. 16	N.A.	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	Pm
Aiuto per il cotone - ristrutturazione	(3)	ex art. 5 del reg. 637/2008	10.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-28.0
Aiuto alla costituzione di associazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli		ex art. 117	30.0	0.0	0.0	0.0	-15.0	-15.0	-30.0	-30.0	-90.0
Programma frutta nelle scuole		art. 21	90.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	420.0
Abolizione delle OP nel settore del luppolo		ex art. 111	2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-15.9
Ammasso privato facoltativo per il latte scremato in polvere		art. 16	N.A.	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Abolizione dell'aiuto per l'uso di latte scremato/latte scremato in polvere negli alimenti per animali/caseina e uso della caseina		ex artt. 101, 102	pm	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammasso privato facoltativo per il burro	(4)	art. 16	14.0	[-1.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-14.0]	[-85.0]
Abolizione del prelievo promozionale per il latte		ex art. 309	pm	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE 05 02											
Effetto netto delle proposte di riforma (5)				-446.3	-446.3	-446.3	-461.3	-461.3	-476.3	-476.3	-3 213.9

Note:

- (1) Il fabbisogno del 2013 è stimato in base al progetto di bilancio 2012 della Commissione, tranne a) per i settori degli ortofrutticoli il cui fabbisogno si basa sulla scheda finanziaria delle rispettive riforme e b) per eventuali altre modifiche legislative già approvate.
- (2) L'importo del 2013 corrisponde alla proposta della Commissione COM(2010) 486. A partire dal 2014 la misura sarà finanziata nell'ambito della rubrica 1.
- (3) La dotazione per il programma di ristrutturazione del settore del cotone per la Grecia (4 Mio EUR/anno) sarà trasferita allo sviluppo rurale a partire dal 2014. La dotazione per la Spagna (6,1 Mio EUR/anno) passerà al regime di pagamento unico a partire dal 2018 (già deciso).
- (4) Effetto stimato in caso di non applicazione della misura.
- (5) Oltre alle spese dei capitoli 05 02 e 05 03 si prevede che la spesa diretta all'interno dei capitoli 05 01, 05 07 e 05 08 sarà finanziata con entrate che saranno destinate al FEAGA.

Tabella 5: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda gli aiuti diretti

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	Base giuridica	Fabbisogno stimato		Modifiche rispetto al 2013							TOTALE 2014-2020
		2013 (1)	2013 aggiustato (2)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Aiuti diretti		42 169,9	42 535,4	341,0	381,1	589,6	768,0	733,2	733,2	733,2	4 279,3
- modifiche già decise:											
Introduzione progressiva UE 12				875,0	1 133,9	1 392,8	1 651,6	1 651,6	1 651,6	1 651,6	10 008,1
Ristrutturazione settore cotone				0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	6,1	18,4
Health Check				-64,3	-64,3	-64,3	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-552,8
Riforme precedenti				-9,9	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-204,2
- modifiche dovute alle nuove proposte di riforma della PAC				-459,8	-656,1	-706,5	-761,3	-802,2	-802,2	-802,2	-4 990,3
di cui: livellamento				0,0	-164,1	-172,1	-184,7	-185,6	-185,6	-185,6	-1 077,7
TOTALE 05 03											
Effetto netto delle proposte di riforma				-459,8	-656,1	-706,5	-761,3	-802,2	-802,2	-802,2	-4 990,3
TOTALE DELLE SPESE		42 169,9	42 535,4	42 876,4	42 916,5	43 125,0	43 303,4	43 268,7	43 268,7	43 268,7	302 027,3

Note:

- (1) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.
- (2) Tenendo conto delle modifiche legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e l'articolo 136 "importi non spesi" cesseranno di applicarsi entro la fine del 2013.

Tabella 6: Componenti degli aiuti diretti

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
Allegato II	42 407,2	42 623,4	42 814,2	42 780,3	42 780,3	42 780,3	256 185,7
Pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (30%)	12 866,5	12 855,3	12 844,3	12 834,1	12 834,1	12 834,1	77 068,4
Importo massimo che può essere assegnato al pagamento per i giovani agricoltori (2%)	857,8	857,0	856,3	855,6	855,6	855,6	5 137,9
Regime di pagamento di base, pagamento per zone soggette a vincoli naturali, sostegno accoppiato facoltativo	28 682,9	28 911,1	29 113,6	29 090,6	29 090,6	29 090,6	173 979,4
Importo massimo che può essere prelevato dalle linee di cui sopra per finanziare il regime per i piccoli agricoltori (10%)	4 288,8	4 285,1	4 281,4	4 278,0	4 278,0	4 278,0	25 689,3
Trasferimenti dal settore vitivinicolo compresi nell'allegato II ⁵⁶	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	959,1
Livellamento	-164,1	-172,1	-184,7	-185,6	-185,6	-185,6	-1 077,7
Cotone	256,0	256,3	256,5	256,6	256,6	256,6	1 538,6
POSEI/Isole minori del Mar Egeo	417,4	417,4	417,4	417,4	417,4	417,4	2 504,4

⁵⁶

Gli aiuti diretti per il periodo dal 2014 al 2020 comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli al regime di pagamento unico in base alle decisioni adottate dagli Stati membri per il 2013.

Tabella 7: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le misure transitorie di concessione di aiuti diretti nel 2014

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	Base giuridica	Fabbisogno stimato		Modifiche rispetto al 2013
		2013 (1)	2013 aggiustato	2014 (2)
Allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio		40 165,0	40 530,5	541,9
Introduzione progressiva UE 10				616,1
Health Check				-64,3
Riforme precedenti				-9,9

TOTALE 05 03				
TOTALE DELLE SPESE		40 165,0	40 530,5	41 072,4

Note:

- (1) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.
- (2) I massimali netti prorogati comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli al regime di pagamento unico in base alle decisioni che saranno adottate dagli Stati membri per il 2013.

Tabella 8: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda lo sviluppo rurale

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO		Base giuridica	Assegnazione allo sviluppo rurale		Modifiche rispetto al 2013							TOTALE 2014-2020
			2013	2013 aggiustato (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Programmi di sviluppo rurale			14 788,9	14 423,4								
Aiuto per il cotone - ristrutturazione	(2)				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	28,0
Prodotto del livellamento degli aiuti diretti						164,1	172,1	184,7	185,6	185,6	185,6	1 077,7
Dotazione dello sviluppo rurale esclusa l'assistenza tecnica	(3)				-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-59,4
Assistenza tecnica	(3)		27,6	27,6	8,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	29,4
Premio per progetti di cooperazione locale innovativa	(4)		N.A.	N.A.	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	30,0

TOTALE 05 04												
Effetto netto delle proposte di riforma					4,0	168,1	176,1	188,7	189,6	189,6	189,6	1 105,7
TOTALE DELLE SPESE (prima del livellamento)			14 816,6	14 451,1	14 455,1	14 455,1	14 455,1	14 455,1	14 455,1	14 455,1	14 455,1	101 185,5
TOTALE DELLE SPESE (dopo il livellamento)			14 816,6	14 451,1	14 455,1	14 619,2	14 627,2	14 639,8	14 640,7	14 640,7	14 640,7	102 263,2

Note:

- (1) Aggiustamenti in conformità alla legislazione in vigore applicabili solo fino alla fine dell'esercizio finanziario 2013.
- (2) Gli importi figuranti nella tabella 1 (sezione 3.1) sono in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo). Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione di un solo Stato membro destinata al programma nazionale di ristrutturazione del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2. Nella tabella 8 che precede gli importi sono stati trasferiti, indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel quadro finanziario pluriennale.
- (3) L'importo del 2013 per l'assistenza tecnica è stato fissato in base alla dotazione iniziale per lo sviluppo rurale (non compresi i trasferimenti dal pilastro 1).
L'assistenza tecnica per il periodo 2014-2020 è fissata allo 0,25% della dotazione totale per lo sviluppo rurale.
- (4) Coperto dall'importo disponibile per l'assistenza tecnica.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	"Spese amministrative"
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

Nota: Si stima che le proposte legislative non avranno alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l'attuale livello di risorse umane e di spesa amministrativa.

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
DG: AGRI									
• Risorse umane		136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	958,986
• Altre spese amministrative		9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	67,928
TOTALE DG AGRI	Stanziamenti	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	1 026,914

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	1 026,914
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ⁵⁷	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni								
	Pagamenti								

⁵⁷ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		TOTALE	
	RISULTATI																	
	Tipo di risultato	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero totale di risultati	Numero totale di risultati
OBIETTIVO SPECIFICO n. 5 Migliorare la competitività del settore dell'agricoltura e rafforzarne il valore nella filiera alimentare																		
- Prodotti ortofrutticoli: commercializzazione attraverso le organizzazioni di produttori (OP) ⁵⁸	Proporzione del valore della produzione commercializzata attraverso le OP rispetto al valore della produzione totale			830,0		830,0		830,0		830,0		830,0		830,0		830,0		5 810,0

⁵⁸

In base all'esecuzione passata e alle stime contenute nel progetto di bilancio 2012. Per le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli gli importi sono in linea con la riforma del settore e, come già indicato nelle relazioni di attività del progetto di bilancio 2012, i risultati saranno noti solo alla fine del 2011.

- Vino: dotazione nazionale-ristrutturazione ⁵⁸	Numero di ettari		54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1	54 326	475,1		3 326,0
- Vino: dotazione nazionale - investimenti ⁵⁸			1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9	1 147	178,9		1 252,6
- Vino: dotazione nazionale - distillazione dei sottoprodotti ⁵⁸	hl		700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1	700 000	98,1		686,4
- Vino: dotazione nazionale -alcole per usi commestibili ⁵⁸	Numero di ettari		32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2	32 754	14,2		14,2
- Vino: dotazione nazionale - uso di mosto concentrato ⁵⁸	hl		9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4	9	37,4		261,8
- Vino: dotazione nazionale - promozione ⁵⁸				267,9		267,9		267,9		267,9		267,9		267,9		267,9		1 875,3
- Altri				720,2		739,6		768,7		797,7		820,3		808,8		797,1		5 452,3
Totale parziale Obiettivo specifico n. 5				2 621,8		2 641,2		2 670,3		2 699,3		2 721,9		2 710,4		2 698,7		18 763,5

OBIETTIVO SPECIFICO n. 6 Contribuire ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito agricolo																		
- Sostegno diretto al reddito ⁵⁹	Numero di ettari pagati (milioni)		161,014	42 876,4	161,014	43 080,6	161,014	43 297,1	161,014	43 488,1	161,014	43 454,3	161,014	43 454,3	161,014	43 454,3	161,014	303 105,0
Totale parziale Obiettivo specifico n. 6				42 876,4		43 080,6		43 297,1		43 488,1		43 454,3		43 454,3		43 454,3		303 105,0
COSTO TOTALE																		

Nota: Per gli obiettivi specifici da 1 a 4 e da 7 a 10, i risultati devono ancora essere determinanti (vedi sopra sezione 1.4.2.).

⁵⁹ In base alle superfici potenzialmente ammissibili nel 2009.

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane ⁶⁰	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	958,986
Altre spese amministrative	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	67,928
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	1 026,914
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

⁶⁰ In base ad un costo medio di 127 000 EUR per posto della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei).

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Nota: Si stima che le proposte legislative non abbiano alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l'attuale livello di risorse umane e di spesa amministrativa. Le cifre per il periodo 2014-2020 si basano sulla situazione del 2011.

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)	3	3	3	3	3	3	3
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁶¹							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy	in sede						
	nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE⁶²	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115

⁶¹ AC= agente contrattuale; INT= personale interinale (*intérimaire*); JED= giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*); AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato;

⁶² Non include il massimale parziale per la linea di bilancio 05.010404.

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- x La proposta/iniziativa è compatibile con la **PROPOSTA DI QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2014 - 2020**
- ☐ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
- ☐ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- X La proposta relativa allo sviluppo rurale (FEASR) prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamen ti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
TOTALE stanziamenti cofinanziati ⁶³	da determi- nare	da determi- nare	da determi- nare	da determi- nare	da determi- nare	da determi- nare	da determi- nare	da determi- nare

⁶³ L'importo figurerà nei programmi di sviluppo rurale che saranno presentati dagli Stati membri.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- x La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - x sulle risorse proprie
 - x sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁶⁴						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

V. tabelle 2 e 3 della sezione 3.2.1.

⁶⁴

Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.

